



MUNICIPIO DI REGGIO NELL' EMILIA

Regolamento Edilizio

È stato modificato agli articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 115 - 116 e 117 con le deliberazioni richiamate in nota dai rispettivi articoli.

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Nessuna opera volontaria od obbligatoria, contemplata nel presente Regolamento, può essere intrapresa e mandata a compimento senza denuncia al Sindaco.

Art. 2

In ordine all'edilizia provvedono secondo le loro attribuzioni:

- a) Il Sindaco,
- b) La Giunta.

Art. 3

Una Commissione edilizia e l'Ufficio edilizio daranno, secondo i casi, il loro preventivo parere sulle opere da eseguirsi.

Sarà pure consultato l'Ufficio di Igiene municipale per tutto ciò che riguarda la pubblica igiene.

Art. 4

Il Sindaco provvede alla esecuzione del Regolamento edilizio, riceve le denunce dei progetti di nuove costruzioni e promuove su di esse il parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio edilizio.

Art. 5

La Giunta, sentito il parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio edilizio, provvede quando si tratta di alterazione di suolo pubblico.

CAPO II°

COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 6 (1)

Il Sindaco per l'adempimento delle sue attribuzioni in materia igienica edilizia o di ornato nomina una Commissione della quale fanno parte quali membri di diritto:

- 1) Il Sindaco, o, in sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco;
- 2) L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) L'Ufficiale Sanitario del Comune;
- 4) L'Architetto preposto alla Sezione edilizia dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5) Il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del fuoco;

quali membri elettivi:

- due Ingegneri;
- due Architetti;
- un Geometra;
- un Professore di belle arti;
- un rappresentante della soprintendenza ai monumenti e scavi;
- un rappresentante degli artisti, scelto in una terna di nominativi designati dall'Unione Reggiana Artisti.

Alla Commissione così composta potranno venire aggregati due membri versati nelle discipline artistiche ed igieniche ed altro membro designato da quegli Enti o Istituti che svolgano in questo Comune una particolare attività nel campo dell'edilizia; tali membri saranno nominati dal Sindaco insieme con gli altri e saranno consultati nei casi speciali.

Il Sindaco convoca la Commissione e la presiede.

L'Architetto Comunale è Segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze controfirmandoli insieme al Sindaco.

I membri e gli aggregati durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

(1) L'art. 6 è stato modificato con la deliberazione podestarile 13 luglio 1939, n. 11481/516, approvata dalla G.P.A. in seduta 3 agosto successivo sotto il N. 15759-Div. 2/1

(3)

e con le deliberazioni di Giunta il 16 giugno 1945 numero 377a/355; 25 luglio 1945 n.10132/481 e 7 settembre 1945, N.12469/626, rispettivamente approvate dalla G.P.A. nelle sedute 1 agosto 1945, 5 settembre 1945 e 10 ottobre 1945 sotto i N.ri 11746, 15078 e 18453.

Art. 7 (1)

Le incompatibilità per i membri elettivi della Commissione Edilizia sono quelle stabilite per gli Assessori Comunali dall'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111.

Art. 8 (1)

La Commissione igienico edilizia si raduna una volta al mese nella Residenza Municipale salve speciali convocazioni disposte dal Sindaco o richieste da almeno tre dei suoi membri;

E' convocata mediante invito scritto del Sindaco, nel quale potranno essere indicate le pratiche di maggiore importanza da sottoporre alla Commissione.

Art. 9 (1)

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno sette membri.

Le deliberazioni sono puramente consultive e prese a maggioranza di voti: a voti pari prevale quello del Presidente.

Ogni membro della Commissione ha diritto che nel verbale sia fatto constatare il suo voto ed i motivi del medesimo e che siano inserite opportune dichiarazioni circa il modo con cui è stato formato il processo verbale.

(1) Gli articoli 7, 8 e 9 sono stati modificati con deliberazione 18 Febbraio 1937, n. 3061, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa l'11 marzo 1937 al N. 4412 Div. 2/1, e con deliberazione della Giunta Municipale 16 Giugno 1945 N. 3773a-355, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 1 agosto 1946 sotto il N. 11746.

Art. 10

La Commissione edilizia è chiamata specialmente per dare il suo parere:

- a) sui piani regolatori edilizi e di ampliamento della Città;
- b) sui monumenti di qualsiasi genere, da eseguirsi tanto nel civico Cimitero, quanto in altre località pubbliche;
- c) sulle denunce fatte da privati, corpi morali, relativamente alla costruzione e riparazione di edifici, case, muri di cinta od altre costruzioni qualsiasi prospicienti il suolo pubblico o gravato di servitù a favore del pubblico, sulle modificazioni alle fronti dei fabbricati verso il suolo medesimo, sull'apertura, chiusura, cambiamento di porte, finestre, ed in generale su tutte le costruzioni e ricostruzioni, come pure sulle variazioni da farsi al suolo pubblico o ad uso pubblico;
- d) su tutti i progetti, sui quali l'Amministrazione stimi opportuno di consultarla.

Prima di emettere il proprio parere potrà:

- a) richiedere le indicazioni che crederà necessarie, in ordine alla solidità e all'igiene dei fabbricati di cui fosse progettata la costruzione, ricostruzione o riparazione;
- b) chiamare nel suo seno gli autori di progetti, al fine di avere informazioni e spiegazioni intorno ai medesimi;
- c) incaricare una sottocommissione eletta nel suo seno per esaminare e riferire su quei progetti per i quali crederà necessario uno studio più maturo.

Essa emette parere favorevole quando nel tipo presentato o nelle opere dichiarate dal proprietario nulla scorgo che si contrario alle esigenze dell'arte, della sicurezza del decoro e della igiene, tenuto conto della località o dell'uso cui l'edificio è destinato; in caso contrario,

fa conoscere gli sconci da doversi emendare, perchè dal proprietario, dietro invito del Sindaco, siano introdotte le opportune modificazioni.

La Commissione potrà promuovere dal Sindaco verifiche e ispezioni nei fabbricati in corso di costruzione e di riparazione, per mezzo degli Impiegati addetti all'Ufficio tecnico edilizio e di altri Agenti municipali.

Art. 11

Il Sindaco, ove lo creda opportuno, potrà mandare preventivamente i progetti ad uno dei Membri della Commissione perchè li esamini e riferisca nella prima adunanza formulando il voto che deve essere posto in discussione.

CAPO III°

NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DA INTRAPRENDERSI

Art. 12

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare o modificare quelle esistenti, entro i confini del Piano Regolatore Generale di massima edilizia e di ampliamento della città approvato con la Legge 2 aprile 1940, n. 592, deve chiedere apposita licenza al Sindaco presentandogli, ove occorra, i disegni.

(Modificato con provvedimento della Giunta Municipale 20 settembre 1945 N. 8898/1943-672, approvato dalla G.P.A. in seduta 10 ottobre 1945 sotto il N. 16353).

Art. 13

Le denuncie delle opere saranno dirette al Sindaco, stese su carta bollata da L. 24 (ora lire 100) e sottoscritte dai proprietari o dai loro legittimi rappresentanti.

Se si tratta di nuova costruzione, di innalzamento o di variazione di forma, la denuncia oltrechè avere la indicazione del numero, o dei numeri civici, dovrà essere corredata:

- a) di planimetria dell'opera che comprenda anche le strade;

- b) di un prospetto col collegamento delle fabbriche laterali;
- c) delle piante del pianterreno e di un piano superiore;
- d) dei disegni delle decorazioni plastiche o colorate.

Le parti da demolirsi saranno indicate, nei disegni, con color giallo; quelle che si vogliono conservare con color nero; e quelle di nuova costruzione con color rosso.

Le rappresentazioni grafiche dovranno essere debitamente bollate e firmate dal richiedente e inoltre sarà in facoltà del Sindaco, di richiedere che siano altresì firmate da un tecnico.

I disegni dovranno rappresentare in scala di almeno 1 per 100 lo stato vecchio ed il nuovo delle opere in modo che ne riesca facile il confronto.

Le cornici e le parti ornamentali saranno rappresentate almeno al ventesimo dal vero. Per ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati interni ed esterni della pianta, le altezze dei singoli piani, le ampiezze dei cortili e le altezze dei muri circostanti che non potessero essere messi in rilievo dai disegni della facciata.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, entro 60 giorni dalla denuncia potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato, o contrario alle disposizioni di leggi e di regolamenti.

Trascorsi 60 giorni senza osservazioni del Sindaco, l'interessato sarà libero di incominciare i lavori, salva l'osservanza delle leggi e regolamenti per la loro esecuzione.

La Commissione edilizia avrà sempre il diritto di chiedere complementi, sviluppi, particolari descrizioni dell'opera progettata.

Se si tratta di restauri di poca entità, la denuncia

conterrà oltre la designazione della via, del numero o dei numeri civici, almeno la descrizione e le rappresentazioni sufficienti ad indicare l'opera ed il tipo relativo, che potrà essere disegnato sullo stesso foglio di denuncia.

Se si tratta di dare nuove tinte ai muri ed ai serramenti esterni, sarà sulla denuncia indicato il colore e ne sarà sul luogo eseguito il campione.

Sono da considerarsi opere edilizie anche i ponti, le cancellate, i pilastri, le edicole, i muri di cinta e simili.

Art. 13 bis

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in terreni lottizzati, in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi, senza veruna sporgenza, neppure di zoccolo.

Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addivenire alla consegna di detti punti fissi ed alla redazione e firma del relativo verbale.

Per la consegna dei punti fissi il costruttore deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per i bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

(Approvato giusta deliberazione consiliare 23 maggio 1955, N. 7371/263, omologata con decreto interministeriale 9 luglio 1957, N. 2482).

Art. 14

Non essendosi intrapreso il lavoro nel periodo di sei mesi dalla data della denuncia, si dovrà, qualora si voglia costruire, rinnovare la domanda al Sindaco.

Art. 15

Quando per la costruzione o restauro di un fabbricato occorra occupare temporaneamente lo spazio pubblico, l'in-

interessato dovrà farne domanda alla Giunta Municipale, indicando l'area da occuparsi e la specie di chiusura e il tempo di occupazione.

In caso di sospensione dei lavori, il costruttore dovrà sgombrare e rimettere in ripristino il suolo pubblico occupato e fare eseguire le opere necessarie a garantire l'incolumità pubblica, e quei lavori di finimento che fossero consentiti dall'avanzata costruzione.

Le medesime cautele e prescrizioni dovranno essere osservate nel caso che le opere progettate vengano eseguite solo in parte.

Art. 16

Chiunque abbia ottenuto facoltà o debba eseguire opere comprese nel presente Regolamento, non potrà darvi mano senza avere preventivamente dichiarato all'Ufficio di Polizia Municipale il giorno in cui intende darvi principio.

Trascorsi otto giorni dalla detta dichiarazione, il proprietario potrà liberamente incominciare i lavori.

Art. 17

Le opere di costruzione o di riforma della fronte dei fabbricati quando siano occupazione del suolo pubblico devono eseguirsi nel più breve tempo possibile. In tale caso i lavori dovranno incominciarsi appena formato lo steccato di cinta e continuarsi senza interruzione sino a completa ultimazione.

Art. 18

Qualora nel corso di esecuzione di un'opera si volessero introdurre modificazioni sui disegni denunciati, dovrà il proprietario notificarle al Sindaco ed all'uopo presentare i disegni modificati, onde siano di nuovo esaminati come è detto nei precedenti articoli.

Art. 19

In caso di opere obbligatorie o chieste d'urgenza per il periodo immediato, chiunque potrà provvedere restando però sempre l'obbligo della successiva e sollecita

dichiarazione per iscritto al Sindaco.

CAPO IV°

EDIFICI AVENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO

Art. 20

Salve le disposizioni delle leggi vigenti, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne preventivo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia od in mancanza di questa, della Giunta Municipale, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.

Art. 21

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

CAPO V°

NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 22

I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere sia per le fondazioni, sia per la grossezza e qualità dei muri sia per altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano solidi ed igienici secondo la loro rispettiva destinazione. Ad ogni proprietario poi incombe di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in istato di lodevole conservazione non solo per quello che riguarda la sicurezza e l'igiene, ma anche nei prospetti esterni ed interni, anditi, scoli, ecc, per ciò che concerne il decoro e la pulitezza.

Art. 23

I fabbricati di nuova costruzione non potranno avere altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada sulla quale prospettano. Qualunque sia però questa larghezza, sarà sempre permessa un'altezza di metri 9,50 ed in ogni caso non potrà sorpassarsi l'altezza di metri 25. Quando un fabbricato sia eretto sull'angolo di due vie di larghezza diversa, l'altezza che può raggiungere è quella che compete alla via di larghezza maggiore, però per una rientranza di soli metri 15 nella via minore.

La larghezza dello spazio che intercedesse fra la strada e la fronte di un edificio verrà computata per stabilire l'altezza massima per questo edificio, ma non per l'edificio di fronte.

Art. 24

La larghezza della via viene determinata colla media presa normalmente ai due estremi del prospetto del fabbricato sul nudo degli zoccoli.

Quando sarà approvato un piano regolatore della Città e la larghezza della via sia cambiata, si terrà per la larghezza di essa quella del piano regolatore.

Le disposizioni precedenti non si intendono applicate a quelle costruzioni che abbiano carattere monumentale, come chiese, teatri, edifici pubblici in genere ed anche case che per ragioni di necessità o pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione a giudizio del Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia.

Le case esistenti all'epoca dell'applicazione del presente regolamento potranno conservare la attuale altezza anche in caso di riparazione, semprechè la ricostruzione comprenda notevole miglioramento in fatto di igiene.

Art. 25

Le altezze tanto verso le vie, quanto verso i cortili, saranno misurate dal livello stabilito dai marciapiedi o dal livello delle pavimentazioni fisse degli spazi verso i

quali prospettano le fabbriche comprendendovi anche il cornicione fino alla gronda. Lungo le strade in pendenza, l'altezza sarà misurata sulla metà dello sviluppo della fronte.

Art. 26

Gli spazi vuoti fra casa e casa in confine a pubbliche strade dovranno essere chiusi con muri o cancelli, dei quali dovranno denunciarsi i disegni al Sindaco.

Per ogni effetto di questo regolamento, le aree dei detti spazi saranno considerate come cortili.

Art. 27

Quando uno o più proprietari intendessero di aprire al pubblico passaggio una strada privata od un passaggio coperto in confine di strade pubbliche, dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenere l'approvazione, senza però che questo costituisca per il Comune un impegno di rendere poi pubblica la strada od il passaggio.

L'Autorità Comunale non approverà quei progetti nei quali non apparirà la possibilità che le strade o i passaggi abbiano la larghezza di almeno dodici metri nella zona del piano regolatore o in quella soggetta al presente regolamento, e se non saranno sistemate e provviste di adatti scoli per le acque al loro incontro con le pubbliche vie.

Qualora non siano osservate queste condizioni, i detti passaggi o vie saranno considerati come semplici spazi vuoti fra casa e casa e, come tali, sottoposti alle prescrizioni dell'articolo precedente. Alle case che dovranno sorgere lungo queste strade saranno applicabili le disposizioni del presente regolamento, come se sorgessero su pubblica via.

Art. 28

Le vie private soggette a servitù pubblica, sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al Comune per acquisito diritto al pubblico passaggio per esse.

Art. 29

L'ampiezza dei cortili confinanti di diverse case possono essere sommati per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi fra i diversi edifici, quando la somma stessa rappresenti l'area prescritta per ogni cortile di casa e quando venga conclusa fra i confinanti, a loro spese e coll'intervento dell'Autorità Comunale, una convenzione, legale con cui essi rinunziano ad ogni diritto di fabbricare in opposizione alle presenti disposizioni.

Art. 30

Nel caso di unione di più cortili a norma dell'articolo precedente i muri divisorii non potranno superare l'altezza di metri quattro.

Art. 31

I pozzi di luce o chiostrine saranno permessi sempre ch  sia provata l'impossibilit , per ragioni dello spazio fabbricabile disponibile, di dare altrimenti in modo migliore, aria e luce nello interno di un corpo di fabbrica e quando siano riservate unicamente per illuminare e ventilare latrine, acquai, passaggi e simili, ed in nessun modo potranno servire per illuminare stanze di abitazione.

Saranno sempre costruite in modo che in esse avvenga continua rinnovazione d'aria.

Art. 32

Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore del numero dei metri lineari risultanti dalla media delle altezze dei muri di perimetro; in nessun caso per  la distanza tra i muri potr  essere minore di metri tre.

La superficie dei pozzi di luce verr  misurata sull'area orizzontale completamente libera che risulter  compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri come cornicioni, balconi, ecc.

Art. 33

In occasione di ricostruzione di case, fra le quali esistano intercapedini inferiori in larghezza a metri tre, dovranno queste venire abolite.

Art. 34

Avvenendo che l'applicazione a casi speciali degli articoli di questo Capo presentasse dubbio, è riservata la determinazione delle norme da eseguirsi, al Consiglio Comunale, salvo l'esperimento delle vie giudiziarie.

Art. 35

Le disposizioni contenute in questo Regolamento, non si applicano alle case ed ai fabbricati già esistenti al tempo della pubblicazione. Quando però questi venissero ricostruiti od alzati, le nuove disposizioni si applicheranno, senza limitazione alcuna, alla parte ricostruita odalzata.

CAPO VI°

OPERE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Art. 36

Tutti i muri di edifici e di cinta, tanto esistenti, quanto nuovi o riattati, eccezion fatta per quelli lavorati con laterizio a faccia vista od in pietra vista od altro simile modo decoroso, dovranno essere intonacati o tinteggiati nelle parti prospettanti verso pubblici spazi o viste d'essi.

Art. 37

In caso di una costruzione o di restauro di fabbricato i muri visibili da pubbliche vie e piazze saranno intonacati, ed all'occorrenza tinteggiati. Sono eccettuati da queste prescrizioni gli edifici le cui facciate sono costruite e rivestite in pietra o mattoni a paramento, cioè disposti per rimanere senza intonaco.

Art. 38

Senza l'autorizzazione del Municipio è vietato di alte

rare con intonaco o con tinte le indicazioni dei nomi delle vie e delle piazze e dei numeri civici.

Ovo trattarsi di pitture, sculture, iscrizioni, tabelle e simili, dovrà esserne in ogni caso fatta denuncia al Sindaco preventivamente.

Art. 39

Nel caso di parziali restauri o modificazioni dell'edificio si dovrà, per quanto è possibile, porre in armonia la parte nuova con ~~la~~ vecchia. E' pure vietato di colorire o dipingere una porzione soltanto di fabbricato visibile dalle vie o piazze pubbliche, quando ciò produca sconcio nello aspetto del fabbricato stesso. Le porte e le finestre finte devono essere foderate in legno o in ferro, così da apparire simili alle altre vere e serramenti chiusi.

Art. 40

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha la facoltà, a motivo di igiene pubblica, di decoro e di decenza, di obbligare i proprietari a ripulire, restaurare le facciate degli edifici a confine ed in vista dal suolo pubblico anche se in ritiro da questo, e i muri degli orti e giardini che danno sulle pubbliche vie, quando i medesimi fossero in cattivo stato.

Il proprietario dovrà ottemperarvi nel termine che verrà congruamente prescritto dal Sindaco.

Art. 41

Nelle costruzioni o modificazioni di un fabbricato, non potrà essere sorpassata la linea di confine delle aree pubbliche nè con la grossezza e la impellicciatura dei muri, nè colle parti in oggetto.

Art. 42

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di metri 3 dal suolo delle vie o piazze, non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri.

Potrà tuttavia essere permesso dalla Giunta un maggiore

sporto, qualora si tratti di edifici monumentali, od anche di edifici privati di notevole importanza architettonica.

Lo zoccolo delle case dovrà essere costruito con materiale resistente e non potrà mai occupare alcuna parte del suolo stradale nè avere sporti o gradini sul medesimo. Così quando per la decorazione occorranò corpi avanzati, ancorchè per piccole tratte, l'allineamento sarà stabilito sui punti di maggiore sporgenza, in modo, insomma, che lo zoccolo non oltrepassi mai l'allineamento delle vie.

Art. 43

Si potrà solo derogare dalle prescrizioni del precedente articolo dietro istanza e verso pagamento di corrispondente tassa di posteggio per le vetrine laterali alle aperture delle botteghe, le quali però non spogeranno dall'allineamento oltre i 20 centimetri, sempre supposto che, anche con questa sola limitazione, non abbiano a diminuire troppo il pubblico passaggio.

Tale sporgenza potrà essere tuttavia superata, ma non oltrepassare i metri 0,30 colle cimase o cornici, quando/ però queste siano collocate all'altezza non minore di metri 3 dal suolo pubblico.

Art. 44

Non si potranno costruire balconi sporgenti sino a metri 0,25 dal vivo del muro, se non superiormente all'altezza di metri 3 dal suolo pubblico. I balconi sporgenti oltre metri 0,25 non si potranno stabilire che superiormente alla altezza di metri 4 dal suolo pubblico.

Dette altezze saranno misurate dal suolo alla parte inferiore dei lastrici dei balconi e dai loro modiglioni, in quelli che ne sono provvisti.

Art. 45

Il piano del cornicione che regge il tetto sarà di regola orizzontale.

Avvenendo che l'architettura di un fabbricato richiegga linee di gronda inclinate o comunque non orizzontali, que

ste dovranno essere simmetriche nella fronte di uno stesso fabbricato. In ogni caso dovranno rispondere ad un concetto estetico.

Art. 46

I muri di cinta fiancheggianti le strade pubbliche dovranno essere d'aspetto decoroso ed avere la parte inferiore per l'altezza di almeno 0,75 costituita di materiale resistente.

Il loro stillicidio dovrà essere rivolto verso l'interno, oppure essere regolato come per i tetti delle case di cui agli Art. 47 e 48.

Quando i detti muri dovessero essere costruiti in strada remota o nei sobborghi o nelle frazioni, il Sindaco potrà permettere la copertura in sole tegole o l'omissione dello zoccolo.

Art. 47

I muri di prospetto degli edifici visibili dalle vie o piazze pubbliche dovranno essere coronati in modo decoroso. Le gronde esistenti che si trovassero in cattive condizioni di solidità e di aspetto dovranno essere riformate in caso di riparazione dell'edificio o quando il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, lo dichiarasse necessario.

Potranno permettersi anche le grondaie sporgenti, quando siano costrutte in modo decoroso e conveniente; queste grondaie nei sobborghi e nelle frazioni potranno essere costrutte in modo semplice, ma solido e decente.

Art. 48

Tutte le gronde ed i cornicioni dei tetti, terrazze, ecc. dovranno essere muniti dei relativi canali di latta, di ferro od altri metalli e tinti. Le acque piovane provenienti dai tetti, raccolte nei canali di gronda, saranno condotte al suolo delle vie a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali e sfogate con appositi condotti nella pubblica fognatura, dove questa esista, od in quella che

verrà costrutta in progresso di tempo, e, finchè questa non sia costrutta, potranno sfogare anche rasente al suolo.

I tubi verticali potranno, sia essere internati nel muro, sia esservi semplicemente addossati; in questo secondo caso però la parte più prossima al suolo della via e per un'altezza non inferiore a metri 1,50 dovrà essere costituita da tubi assolutamente impermeabili, ed incastrata in modo da non fare aggetto; solo si potrà fare eccezione quando i tubi siano disposti in un angolo rientrante nel muro.

Art. 49

Quando i tubi non potessero essere internati nel muro in tutta la loro lunghezza potrà, il Sindaco permetterne la collocazione esterna a partire da m. 2,50 dal livello del piano stradale semprechè non trattisi di edifici monumentali od aventi carattere architettonico.

Potrà pure il Sindaco, in casi soltanto eccezionali, e quando sia constatata dall'Ufficio Tecnico l'impossibilità di provvedere altrimenti, permettere la collocazione di tubi esterni in ferro per l'emissione del fumo delle stufe o caminetti durante la stagione invernale.

Art. 50

Accadendo rotture di un canale di gronda o di un tubo discendente di acque piovane verso la strada, il proprietario dovrà farne eseguire la riparazione nel termine ristretto di tempo necessario.

I tubi di deviazione provvisoria dell'acqua dovranno essere applicati ad un'altezza non minore di metri 3,50 dal suolo; pubblico e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiedi.

Art. 51

Sarà vietato di collocare esteriormente ai fabbricati ad altezza minore di metri 2,50 dal suolo pubblico, invernate, impannate, inferriate, telai di riverbero, persiane, o scuretti sporgenti oltre gli stipiti dell'apertura ed apribili verso l'esterno.

Si potrà permettere il collocamento di inferriate sporgenti fisse purchè ad altezza non minore di metri 2,50 dal marciapiede al davanzale e purchè lo sporto dal vivo del muro non superi i metri 0,25.

Art. 52

Sarà pure vietato di stabilire bracci fissi con insegne o lanterne sporgenti ad altezza minore di metri 2,50 dal suolo dei portici aperti al pubblico passaggio e ad una altezza minore di metri 3,50 dal suolo delle vie o piazze, da misurarsi dal suolo al punto più basso dell'infisso.

La sporgenza massima di tali infissi, non potrà mai superare il sesto della larghezza della via ed in nessun caso i metri 1;30 dal vivo del muro.

Quando i detti bracci dovessero essere mobili o girevoli e non sporgenti oltre i metri 0,50 dal vivo del muro, potranno essere collocati nelle vie o piazze ad altezza non mai minore di metri 2,50 dal suolo. In ogni caso poi le insegne che risultassero di ostacolo alla pubblica illuminazione verranno senz'altro rimosse.

Art. 53

Non si potranno collocare pensiline stabili sporgenti sul suolo pubblico senza speciale licenza della Giunta; esse verranno poi collocate a quell'altezza (in ogni caso mai minore di tre metri dal suolo al bordo inferiore della mantovana e di metri 2,50 dal punto più basso delle mensole) e costrutte con quel materiale e con quelle dimensioni che verranno volta per volta stabilite; e dovranno essere munite di canali di gronda e di tubi discendenti per le acque piovane, disposti come all'art.48, ed avere una sporgenza che non sia maggiore di 30 centimetri oltre la larghezza del sottostante marciapiede ed in ogni caso mai maggiore di metri 1,50.

La concessione sarà sempre precaria.

Art. 54

Quando la Giunta credesse di poter concedere il collocamento dei paracarri a difesa degli stipiti delle porte, questi non potranno avere altezza maggiore di metri 0,50 e sporgere sulla via oltre a metri 0,10.

Art. 55

Le disposizioni degli articoli 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 non riflettono le costruzioni eseguite in rientranza degli allineamenti delle vie quando però queste rientranze non siano lasciate alla viabilità pubblica.

Art. 56

I lucernari dei sotterranei dovranno essere aperti nei muri delle case e muniti di inferriata. Sarà quindi vietata l'apertura di finestre orizzontali nel suolo pubblico e d'uso pubblico eccetto sotto i portici e nei fabbricati preesistenti all'applicazione di questo regolamento, quando non siavi modo di dare altrimenti la luce ai sotterranei.

In questi casi però le finestre dovranno essere coperte con solida pietra forata, o chiuse con inferriata fissa, piana, ed a raso suolo.

I fori delle pietre e delle inferriate non dovranno avere la minore dimensione eccedente i due centimetri, nè la maggiore eccedente i m. 0,15; se saranno di forma circolare invece, non potranno avere un diametro maggiore di m. 0,04.

Le inferriate dei lucernari sui marciapiedi dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito; non si inoltreranno sulla via oltre i metri 0,30 dal vivo dello zoccolo.

Art. 57

Le concessioni relative alle prescrizioni del precedente articolo, in quanto riguardino servitù di pubblico transito nelle vie, saranno di natura loro precarie; ed allorché trattisi di lucernari di maggiore sporgenza, potranno

no i medesimi essere autorizzati dalla Giunta volta per volta ed in massima alle seguenti condizioni:

a) che siano per la maggior parte muniti di lastre di vetro a superficie greggia ed opaca a raso suolo con spessore non minore di 25 millimetri;

b) che siano armate con traverse di ferro atte ad impedire ogni inconveniente in caso di rottura delle lastre di vetro;

c) che nelle parti di detti lucernari, nelle quali per l'arcamento dei sotterranei non si estenda la superficie di vetro, essi debbano soddisfare alle modalità di cui all'art. 56 e perciò anche alla limitazione dei vani tra spranga e spranga;

d) che la concessione, fatta in via precaria, sia revocabile a piacimento del Municipio e che in riconoscimento di tale precarietà si paghi un canone annuo di L. 1,50 per lucernario, il tutto da farsi mediante apposito atto di sottonissione.

Art. 58

Le aperture di porte e di botteghe che danno sulla pubblica via od aperte al pubblico passaggio, dovranno essere munite di serramenti non apribili sul suolo pubblico; così pure la chiusura di ogni genere delle finestre aperte ad altezza minore di metri tre dal suolo pubblico.

Art. 59

La Giunta potrà, sentita la Commissione edilizia, in casi eccezionali e specie per ragioni di sicurezza pubblica, permettere che vengano adoperate anche imposte apribili all'esterno, purchè queste siano costrutte con speciali cautele onde non riescano incomode, siano pieghevoli e non sporgano ripiegate più di centimetri 15 dal muro, cui vengono ad addossarsi, ai lati dell'apertura.

Art. 60

Non si potranno collocare insegne od eseguire disegni fissi od iscrizioni stabili o provvisorie sui muri prospettanti verso luoghi pubblici o di uso pubblico o visibili da

essi, nè sui ponti, steccati ed assiti di fabbrica, se prima non si sia presentato il relativo disegno al Sindaco ed ottenuto il nulla osta il quale non sarà accordato, se eventualmente le dette insegne, iscrizioni e disegni avessero a deturpare l'aspetto dell'edificio.

Art. 61

Le iscrizioni, le insegne, vetrine e simili dovranno essere per collocazione, forma, dimensioni e colore, in armonia con l'aspetto esterno del fabbricato cui vengono applicate.

Le insegne dei negozi che si trovano sul fronte di un medesimo fabbricato, dovranno essere disposte in modo euritmico.

Non potranno eseguirsi insegne direttamente dipinte sul muro nell'interno del centro urbano.

Art. 62

I cartelli e le insegne non potranno nascondere, nè interrompere alcuna linea di ricorrenza, nè alcun membro architettonico nel fabbricato sul quale vengono applicati, nè sovrapporsi ai contorni di porte e finestre, alle iscrizioni stradali, ai numeri progressivi dei pubblici fanali ed ai numeri anagrafici, a meno che questi ultimi vengano riprodotti sui cartelli.

La sporgenza dei cartelli, delle insegne ed ogni altro emblema per la indicazione di esercizio di qualsiasi commercio, non potrà essere superiore in qualsiasi punto ai 10 centimetri, quando siano collocati ad altezza superiore.

Dovendosi collocare insegne inclinate rispetto al piano verticale dei muri, sarà presa come sporgenza la media tra la massima e la minima.

Si potrà derogare dalle dette prescrizioni quando trattasi di insegne poste molto alte dal suolo pubblico, od in località dove non siano di danno agli interessi pubblici inerenti all'uso della strada.

Art. 63

Le iscrizioni permanenti destinate ad insegne di botteghe, di negozio od esercizio qualunque, di industria, arte o professione, dovranno essere, di regola, dettate in lingua italiana e corrette per locuzione ed ortografia e sarà permesso unirvi la traduzione in altra lingua.

Art. 64

Potrà il Sindaco, intesa la Commissione edilizia, far togliere e correggere quelle iscrizioni attualmente esistenti, che contenessero espressioni indecorose, errori di locuzione e di ortografia, o che fossero scritte unicamente in lingua straniera. Il Sindaco potrà pure, intesa la Commissione edilizia stessa, far cancellare quelle pitture che fossero indecenti o indecorose per cattiva esecuzione.

Art. 65

Sono permesse le tende ai balconi quando non eccedano le dimensioni dei balconi stessi. Per eseguirle con dimensioni maggiori occorrerà un permesso speciale.

Sono pure permesse le tende sporgenti davanti ai negozi, solo però dove la viabilità, sia per rispetto al carreggio, sia per rispetto ai pedoni sul marciapiedi, lo consenta.

Esse però non spogeranno sul suolo pubblico più della lunghezza del marciapiedi ed in nessun caso più di metri 1,40.

Nessuna parte della tenda dovrà stare a meno di metri 2,20 dal suolo; solo la parte scendente e libera appesa lungo il lato parallelo al muro potrà scendere più in basso. Le tende collocate alle arcate dei portici potranno scendere fino a terra ma non potranno impedire il libero passaggio nell'intercolonnio.

Art. 66

Le fronti esterne degli edifici formanti nel complesso un solo motivo architettonico, ancorchè spettanti a più proprietari, dovranno armonizzare nelle tinte.

Art. 67

Le persiane ed ogni altra chiusura dovranno essere verniciate, a meno che il materiale del quale sono fatte, non lo comporti. I telai delle finestre dovranno essere muniti di vetri.

Art. 68

I proprietari di case non possono dar sfogo alle acque dei loro cortili o siti interni, sul suolo pubblico; potranno però tramandarle nelle chiaviche col mezzo dei cunicoli sotterranei. Per le acque degli attuali cortili o siti interni, che ora hanno scolo sul suolo pubblico, ed alle quali non sia possibile dar sfogo all'interno della proprietà con apposite opere, dovranno, per la continuazione del presente loro scolo, essere osservate quelle norme che, secondo le circostanze, saranno prescritte dalla Giunta. Quando però o colla costruzione di adatte chiaviche o con altri mezzi, si renda possibile lo sfogomall'interno del fabbricato, dovrà il proprietario sopprimere lo scolo dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 69

E' vietata l'apposizione contro le facciate, di tubi per guidare il gas illuminante, salvo per le altezze degli zoccoli in pietra, o quando i tubi siano nascosti negli angoli rientranti di lesene o di cornici in aggetto.

Art. 70

I muri delle facciate esterne debbono essere coronati con cornicioni murali solidi e stabili. Le gronde ed i cornicioni esistenti, formati anche parzialmente di legno, sono tollerati. Occorrendo una radicale riparazione, dovranno essere rifatti in muratura. Si eccettuano soltanto le costruzioni speciali in legno od a struttura mista (chalets). Sono però vietati i cornicioni formati con stuoio. I muri di cinta dovranno essere coronati almeno da un dado che allarghi la base della loro copertura.

Art. 71

I coloramenti esterni dovranno sceggersi preferibilmente con tinte secondarie pallide, escluse quelle che potessero, per troppa vivacità o per essere troppo cariche, offendere la vista od ingenerare oscurità.

Art. 72

E' proibito colorire con qualsiasi tinta le parti dell'edificio in pietra da taglio, sia che costituiscano la facciata, sia che servano a semplice decorazione.

Art. 73

Il coloramento, quanto ai portici ed alle fronti esterne e prospicienti nei cortili, giardini e recinti, dovrà essere rinnovato ogni qualvolta il bisogno lo richiegga.

Sarà facoltà della Giunta di accordare more per la rinnovazione del coloramento in caso di legittimi motivi consiglianti il ritardo.

Art. 74

Le tinteggiature esterne parziali non sono ammesse che nei casi di piccoli restauri. Potranno però permettersi le coloriture ad olio e vernici degli stipiti delle botteghe ed interposti zoccoli, semprechè essi facciano parte delle esterne insegne dei negozi e da tale, parziale decorazione non possano risultare gravi sconci nell'aspetto generale della facciata.

Art. 75

I funaioli dovranno avere esclusivamente lo sfogo sui tetti del fabbricato. Nelle nuove costruzioni non saranno permesse le latrine e le canne da camino sporgenti da muri, visibili da spazi pubblici o da vie pubbliche, salvo nel caso di fabbricati in cui tali parti costituiscano un elemento ornamentale.

Eccetto che in quest'ultimo caso, potrà l'Autorità comunale, in occasione di importanti riforme negli abitati, ordinare la soppressione di dette canne da camino, latrine, ecc.

Nessun proprietario potrà collocare all'esterno orina-
toi senza permesso del Sindaco che ne determinerà le condi-
zioni per il luogo e la forma.

CAPO VII°

DI ALCUNE SERVITU' DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 76

Il Comune, per ragione di pubblica utilità e di pubbli-
co servizio, avrà diritto, senza che i proprietari possano
fare opposizione di sorta o pretendere compensi, di applica-
re alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi na-
tura prospettanti le pubbliche vie:

a) le mensole di sostegno dei fanali della pubblica
illuminazione ed i tubi del gas quando ciò sia consentito
dalla legge;

b) la nomenclatura stradale e la numerazione anagra-
fica giusta le prescrizioni di legge.

Tutte le spese per la collocazione dei fanali, tavolot-
te, ecc., ed in generale per tutte le altre opere che si
renderanno necessarie affinché gli edifici non perdano di
solidità e di decenza, saranno a carico esclusivo del Comune.

Nei casi però di riattamento o modificazione di edifici
nei quali siano appoggiati od internati oggetti della specie
indicata dal presente articolo, il proprietario del fabri-
cato sarà tenuto a rifare tutte le opere esistenti e necessa-
rie per rimettere ogni cosa nel pristino stato, salvo sempre
il preavviso del Comune.

Art. 77

Nelle località in cui al tempo della pubblicazione del
presente regolamento non esistono case od altri edifici, i
proprietari che intendono costruirne dei nuovi, dovranno, ol-
tre a presentare la dichiarazione di cui agli articoli 13 e
14 prima dell'inizio dei lavori, prendere quelle preventive
intelligenze con l'Autorità comunale sui distacchi che, nel-

l'interesse dell'igiene pubblica, possano occorrere fra le case ed edifici medesimi al fine di conservare la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce ed anche, ove fosse il caso, perchè l'Autorità comunale possa promuovere opportunamente la dichiarazione di pubblica utilità a termine della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I distacchi fra casa e casa saranno soggetti, oltrechè alle disposizioni di legge, alle norme prescritte dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del presente regolamento edilizio.

CAPO VIII°

SOLIDITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI

Art. 78

I fabbricati devono erigersi o riformarsi in piena conformità alle migliori regole d'arte ed avere, sia per la fondazione sia per la grossezza dei muri, sia per le altre condizioni o per il metodo di costruzione, tutti i requisiti necessari affinchè riescano solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Art. 79

Poi balconi prospicienti sul pubblico suolo è vietato l'uso del legname e della muratura in laterizi.

Art. 80

I lastroni dei balconi dovranno essere di ferro o di pietra; e tutti quelli sporgenti oltre i 25 centimetri dovranno essere sostenuti da modiglioni di ferro o di pietra di solide dimensioni.

I cornicioni dovranno essere costruiti in modo che risultino solidi e stabili in ragione della loro sporgenza.

Le persiane, o sportelli di finestre che si aprono esternamente, devono essere munite di solide serrature e di opportuni mezzi di fermata.

Art. 81

I cornicioni di coronamento delle fabbriche, di qualunque oggetto essi siano e di qualunque struttura, e in genere le cornici di oggetto superiore ai 20 centimetri, dovranno, durante la costruzione, armarsi di adatti sostegni che non potranno rimuoversi se non a costruzione completa e consolidata.

CAPO IX°

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
E CAUTELE DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 82

La costruzione e ricostruzione e la demolizione di edifici e le opere murarie che possono in tutto od in parte mutare le condizioni di stabilità degli edifici, dovranno essere dirette e vigilate da un assistente o capomastro od impresario di capacità ed abilità comprovata al Sindaco per dichiarazione in iscritto di un ingegnere od architetto conosciuto e di data non anteriore ai due anni.

Nel caso di demolizione di edifici vecchi o comunque già abitati, si seguiranno le norme prescritte dal Regolamento di igiene.

Art. 83

Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta od eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà, prima di dar principio ai lavori, aver recinto il sito destinato all'opera con uno steccato di tavole.

Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che questo steccato potrà occupare, l'altezza dello steccato medesimo e le cautele necessarie perchè esso presenti la dovuta solidità.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno e mantenersi chiuse inter-

namente a stanghe od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità da comprometterne la solidità.

Art. 84

Avvenendo che l'assito, secondo la già ottenuta licenza, venisse a racchiudere qualche lampada della pubblica illuminazione, dovrà il proprietario darne avviso al Sindaco due giorni prima di incominciare la costruzione dell'assito stesso.

Art. 85

Quando le opere da eseguirsi per la loro poca entità lo permettano, potrà concedersi la dispensa dell'impianto dello steccato.

In tale caso però le opere dovranno essere circondate da ripari o da barriere fisse, se le opere si eseguono sul suolo o sotto di esso; e quando le opere si eseguono nelle parti esterne o superiori dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri di essi.

Art. 86

Gli steccati, ripari o barriere fisse si dovranno munire, agli angoli, di una lanterna a vetri, che si dovrà accendere al cadere del sole, e mantenere accesa durante tutta la notte per cura del fabbricatore. Queste lanterne dovranno essere collocate in modo ed avere tali dimensioni da fare facilmente avvertire l'esistenza del recinto.

Art. 87

Negli scavi di terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa sufficiente per garantire gli scoscendimenti a seconda della consistenza o natura dei terreni; nel caso che non si possa dare tale scarpa o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute con gli occorrenti puntelli e sbadacchi.

Art. 88

Quando le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far tenere pericoli, il Sindaco potrà prescrivere quelle maggiori cautele che ravviserà necessarie.

Art. 89

Dovendosi far sottomurazioni o scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, si dovranno usare le puntellature necessarie e tutte le cautele per impedire pericoli.

Art. 90

I terreni e materiali provenienti dagli scavi, demolizioni, ecc., quando non siano in qualche modo utilizzabili dal proprietario, dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche.

Art. 91

I ponti di servizio dovranno essere costruiti in modo da garantire la sicurezza del pubblico transigente e degli operai addetti al lavoro, e specialmente:

- a) le antenne dovranno essere collegate con fasciature di ferro chiodate e non legate con semplici funi.
- b) I travicelli sostenenti l'impalcato dovranno essere assicurati alle antenne con fasciature di ferro e sostenute da gattelli ben chiodati.
- c) Le impalcature saranno formate con tavole fra loro combaccianti e protette da sopratavole chiodate sui travicelli sottostanti e sostenute da almeno tre travicelli ciascuna.
- d) Ogni impalcatura di servizio dovrà avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50.
- e) I ponti e le rampe dovranno essere sempre muniti di parapetto, composto, superiormente di almeno due correnti ed al piano dell'impalcatura, di una tavola chiodata ai montanti.
- f) Si dovrà provvedere, occorrendo anche coll'impianto di stuoie, ad evitare la caduta dei materiali sulla strada.

g) Non sarà lecito collocare, neppure temporaneamente, sopra il ponte, materiale in quantità tale da compromettere ne la sicurezza.

h) L'Autorità comunale potrà prescrivere inoltre altre modalità per meglio garantire la pubblica incolumità.

Art. 92

Nei luoghi di maggiore transito e quando il cantiere non è recinto da steccato, è obbligatorio tenere la prima pontata alta non meno di metri tre da terra e foderata diligentemente da tavole in modo che il transito possa effettuarsi senza noie e incomodi per i passanti. Nelle identiche circostanze potrà venire imposto che il ponte sia costruito con antenne oblique (alla genovese) od a sbalzo od anche sospeso in alto con funi in modo da non ingombrare il suolo pubblico. I ponti di servizio saranno sempre meno ampi dei sottostanti steccati.

I ponti, i castelli e le scale mobili su ruote, dovranno essere convenientemente assicurati con funi alle pareti delle case in cui si eseguono i lavori.

Il loro impiego potrà essere evitato nelle vie ristrette ove recherebbero soverchio incaglio alla circolazione.

Le scale ordinarie che saranno appoggiate al suolo, dovranno essere senza giunta e fissate al piede in modo da renderle immobili.

In caso diverso, durante l'uso delle scale, un operaio dovrà sempre starvi di guardia al piede.

Le scale od andatoie che occorressero per ascendere ai ponti dal suolo delle vie, nei luoghi non chiusi da steccati, saranno collocate nel sito meno incomodo al pubblico transito e dovranno essere munite al piede di barriera o di un tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire la ascesa di nottetempo o quando non si lavora.

Art. 93

Nel riformare le fronti sia esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rinnovare ogni pericolo e a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti, sia per coloro che abitano nel

fabbricato e nei fabbricati finitimi.

Art. 94

Gli apparati per il sollevamento dei pesi saranno sempre mantenuti indipendenti dai ponti di servizio. Inoltre dovranno essere in buono stato di uso in modo da offrire perfetta garanzia e sicurezza di solidità.

Art. 95

Nelle demolizioni è proibito gettare in terra travi, pietre pesanti e grosse porzioni di muratura, e verso la pubblica via non si potrà gettare alcun materiale ancorchè minuto.

Tutti i materiali dovranno essere calati al basso legati con corde e colle debite precauzioni o trasportati in panieri, impedendone il sollevarsi del polverio anche con opportune bagnature ed occorrendo con stuoie.

Art. 96

Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti ed utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato. Qualunque operaio che lavori presso la gronda od in un cornicione di un edificio od in condizioni di uguale pericolo, quando non esista un ponte di servizio od esso sia insufficiente per garantirne l'incolumità, dovrà essere assicurato con una fune da una parte fissa dell'edificio o del ponte.

Art. 97

I materiali non dovranno mai occupare vie o spazi pubblici oltre i limiti di occupazione concessi. Solo in caso di necessità l'Autorità Comunale potrà permettere il deposito temporaneo di materiali; in ogni caso però tali depositi dovranno essere trasportati prima di notte.

Art. 98

Il costruttore dovrà mantenere pulita la via pubblica su tutta l'estesa dei suoi lavori e per m.20 ai lati di essa. Dovrà provvedere a che i carri, coi quali si fa il tra

sporto dei materiali, siano così fatti e caricati che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto, e qualora ciò succedesse, dovrà provvedere immediatamente al nettamento della via.

Art. 99

Chi fabbrica deve immediatamente dopo il compimento dei lavori o in caso di sospensione dei medesimi, o nel caso che le opere progettate vengano eseguite solo in parte, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rinesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro.

Art. 100

Le spese di sgombro e ripristino del suolo pubblico e in generale di qualunque opera comunale preesistente, saranno sempre a carico del proprietario delle costruzioni eseguite od anche solo iniziate, o comunque non compiute. Il medesimo proprietario sarà obbligato alla rifusione dei danni che in causa dei lavori fossero derivati al suolo o sottosuolo pubblico e a qualunque opera di ragione comunale.

Art. 101

Pervenuta al Comune la notizia che un edificio od opera stabile o provvisoria minaccia rovina, ne viene riconosciuto lo stato a cura dell'Ufficio Tecnico, il quale ne fa immediata relazione al Sindaco o chi per esso indicando contemporaneamente al proprietario le misure da prendersi.

Il Sindaco fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina, ordinando preventivamente lo sgombro dei locali pericolosi, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco stesso per la sicurezza pubblica.

Le spese relative vengono rifuse dal proprietario della casa giusta l'art. 55 della Legge Comunale e 76 della Legge sui lavori pubblici.

Art. 102

I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati o ponti di servizio e continuati senza interruzione in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 103

I tetti, le balconate, i cornicioni, i terrazzi, i fumioli ed altri simili dovranno essere mantenuti in buono stato e tale da allontanare qualunque pericolo di cadute di tegole, lastre, pietre od altro.

Le persiane, le imposte, come anche le insegne dei negozi, dovranno essere provviste ed assicurate da necessari ordigni per impedire che il vento le scuota e le faccia cadere.

Art. 104

Oltre ai casi speciali indicati agli articoli precedenti, il Consiglio Comunale, sentito il voto della Commissione edilizia, potrà accordare eccezioni alle norme contenute nel presente capo.

CAPO X°

DENOMINAZIONE DELLE VIE PIAZZE E NUMERAZIONE DEI FABBRICATI

Art. 105

E' proibito di togliere, di cancellare, variare od anche semplicemente coprire in tutto od in parte i numeri civici delle case e le leggende indicanti le denominazioni delle singole strade o piazze.

Qualora poi in causa di restauri o ricostruzione di fabbriche venissero ad essere distrutti o deturpati i numeri civici e le leggende sarà obbligo del proprietario di farne eseguire il ripristino.

Nessun cambiamento nella numerazione dei fabbricati potrà essere fatto senza il permesso dell'Autorità comunale.

Chiunque demolisca una o più case dapprima segnate con distinti numeri, od eriga una casa in luogo ove prima non ne esisteva alcuna, sicchè debbano sopprimersi od aggiungersi uno o più numeri civici, sarà tenuto a farne preventiva notificazione alla Autorità comunale.

Art. 106

Tutte le vie e piazze della città e dei sobborghi dovranno essere distinte con un nome particolare. Tutti i fabbricati dovranno avere una numerazione progressiva speciale per ciascuna via o piazza. La numerazione dovrà procedere per i numeri dispari a destra e per i numeri pari a sinistra; i numeri saranno collocati in alto dal lato destro di ogni porta principale d'ingresso ad una o più abitazioni. Gli stabili di nuova costruzione o restaurati dovranno avere la loro numerazione regolare prima di essere abitati.

Spetta al proprietario farne richiesta al Comune in tempo utile.

CAPO XI°

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO VIABILE ED AI SELCIATI
MUNICIPALI

Art. 107

Sarà a tutto carico dei proprietari la spesa delle rotaie che tanto nei marciapiedi, quanto nei portici, dovranno collocarsi innanzi a quelle porte che siano di passaggio a carrozze, carri ecc.

Art. 108

I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi in lastre di pietra od in altra materia adatta, riconosciuta idonea dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 109

La grossezza delle pietre per il lastrico dei portici non sarà minore di metri 0,03 e quella dei marciapiedi del-

le strade non minore di metri 0,07.

CAPO XIII°

FOGNATURE

Art. 110

Sono condotti destinati al pubblico servizio, e quindi mantenuti a spese dell'Amministrazione comunale, tutti quelli nei quali vengono convogliate le acque dei canali e nei quali scorrono quelle che direttamente cadono sul suolo pubblico.

Sono condotti privati tutti quelli che servono ad immettere nei condotti pubblici le acque dei tetti, dei cortili, degli acquai; e la spesa, sia per la costruzione, sia per la manutenzione come per il loro espurgo, è tutta a carico dei proprietari.

Art. 111

Niuno potrà costruire simili condotti di diramazione senza avere ottenuto il permesso della Giunta Municipale. Ad ogni invito il concessionario dovrà eseguire tosto tutte le riparazioni e gli espurghi che gli verranno prescritti.

Art. 112

Niuno potrà costruire nei cortili, negli orti ed in qualunque altra parte della propria casa, fuori o bocche sopra i condotti pubblici senza una espressa licenza della Giunta Municipale, nella quale verranno prescritte le norme particolari relative alla loro esecuzione ed al loro uso.

Art. 113

Nessuno, per qualunque ragione, potrà recare mai altezzazioni ai condotti pubblici.

CAPO XIII°

SORVEGLIANZA, PROVVEDIMENTI E PENE

Art. 114

Gli agenti Comunali sono in obbligo di vigilare che non si eseguiscano opere contrarie alle prescrizioni del presente regolamento e, a tale scopo, avranno diritto di ispezionare i lavori in qualunque stadio si trovino, ed a loro domanda, dovranno essere loro offerti gli schiarimenti richiesti.

Art. 115 (1)

Per le contravvenzioni, alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a lire 10.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 107 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora sia stata constatata l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

(ora elevata a L. 80.000 a norma dell'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947 n.1250)

Art. 116 (1)

Colui che dà inizio a lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 10.000.

Il Sindaco può, inoltre, previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite.

Art. 117 (1)

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) Gli articoli 115 - 116 e 117 sono stati modificati con deliberazione della Giunta Municipale 20 settembre 1945 n. 8898/43-672, approvata dalla Giunta Provinciale deliberazione della Giunta Municipale 20-9-1945 N. 16353 e successivamente dalla Legge 12 luglio 1961 n. 603 -(art. 3)-

Art. 118

Indipendentemente dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti, è in facoltà del Sindaco di intimare che siano tolte d'opera le tende, le sporte o casellotti per il riparo delle medesime, i padiglioni, i cartelli, le leggende, i fanali, i quadri indicativi, le esposizioni in aggetto od altro, che risultassero collocati arbitrariamente od in modo diverso da quello determinato nella licenza o che fossero ritenuti indecorosi.

CAPO XIV°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 119

Entro il periodo di due anni e qualora ciò non importi modificazioni essenziali agli edifici:

a) Le bocche esterne dei fumaioli, che non si trovassero nelle condizioni prescritte dall'articolo 75, dovranno essere conformate alle condizioni stesse.

b) Tutte le canne ed i tubi esistenti all'esterno dei fabbricati dovranno essere internati nei muri giusta quanto prescrive l'art. 69, salve le eccezioni indicate negli art. 48 e 49.

c) Tutti gli edifici che fossero privi di decce o ne fossero provvisti in modo imperfetto, dovranno essere uniformati alle prescrizioni degli articoli 47 e 48.

d) Tutte le aperture di porte, botteghe sulla via dovranno essere ridotte in conformità del disposto dell'art. 58 salvo le eccezioni indicate nell'art. 59.

Il detto termine viene ridotto a sei mesi per la riforma delle facciate in conformità del presente articolo quan-

do si tratti di fabbricati fronteggianti vie allargate in seguito all'attuazione dei piani regolatori ove esistano.

Art. 120

Entro il periodo di tre anni dall'attuazione del presente Regolamento la copertura degli attuali muri di cinta prospettanti spazi pubblici od aperti al pubblico dovrà essere ridotta giusta le prescrizioni dell'art. 46.

La chiusura dei terreni con muri di cinta o cancellate entro il perimetro del piano regolatore, ove esista, sarà eseguita durante l'annata decorrente dal giorno della deliberazione che di volta in volta prenderà la Giunta municipale in relazione all'estendersi delle costruzioni ed alle convenienze di viabilità e di decoro.

Art. 121

Entro cinque anni dalla ultimazione di un fabbricato i vani di armadi e delle canine da camino nei muri divisorii, contro i quali non siano ancora addossate nuove costruzioni, dovranno essere chiusi nel vivo esterno e contemporaneamente intonacati.

A queste disposizioni si potrà fare solo eccezione per le case ed i muri dei sobborghi e delle frazioni.

Art. 122

A cura della Giunta comunale sarà nominata, entro un mese dall'andata in vigore del presente Regolamento, un'apposita Commissione, della quale dovrà far parte un Ingegnere dell'Ufficio Tecnico del Comune, per le occorrenti visite ai fabbricati, onde designare quelle che dovranno ricevere modificazioni in ordine al presente Regolamento e formarne il relativo elenco.

A ciascun proprietario sarà tosto comunicata la parte del detto elenco che lo riguarda, onde possa mettersi in regola colle prescrizioni del Regolamento.

Art. 123

E' abrogato il Regolamento edilizio fin qui in vigore per tutte le disposizioni riguardanti materie contemplate nel presente Regolamento o al medesimo contrarie.

Art. 124

Il Sindaco, ottenute sul presente Regolamento le sanzioni prescritte dalla Legge, firserà con apposita ordinanza il giorno in cui andrà in vigore.

Il presente Regolamento edilizio è stato deliberato dal Consiglio Comunale nelle adunanze delli 13 Settembre 1912, 25 Aprile e 15 Maggio 1913, 18 Marzo 1915; approvato dalla G.P.A. il 24 Luglio 1915 al n. 7768 Div. 2^a e visto dal Ministero dei Lavori Pubblici il 25 Gennaio 1916 sotto il n. 4178 Div. 1^a; e in relazione all'art. 124 sopra riportato ne è stata fissata l'andata in vigore col 31 Marzo 1916 come da avviso in data 28 Febbraio dello stesso anno.

E' stato modificato agli articoli 6-7-8-9-12-115-116 e 117 con le deliberazioni richiamate in nota dai rispettivi articoli.

== ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D'IGIENE ==

- IN VIGORE NEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA -

---oO---

TITOLO III.

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPITOLO VII.

OPERE SUL SUOLO INTERESSANTI IL NATURALE DEFLUSSO DELLE ACQUE

Art. 38

Agli effetti dell'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636 e dell'art. 88 del regolamento 3 febbraio 1901, i terreni posti nel forese, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, saranno sempre conservati liberi da impaludamenti e provvisti dei necessari canali di scolo. Sono vietate tutte quelle opere che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque superficiali e di quelle sotterranee, in modo da rendere umido il terreno cagionando umidità anche negli edifici.

Chiunque intende intraprendere opere sul suolo interessanti il naturale deflusso delle acque, dovrà farne domanda al Sindaco, corredata di disegni indicanti ogni elemento necessario a stabilire che le opere progettate sono conformi alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, e prima dell'inizio dei lavori deve ottenere il nulla osta.

CAPITOLO VIII.

ACQUE SUPERFICIALI

Art. 39

PUNTI DI SBOCCO DELLE FOGNE NEI CORSI D'ACQUA

E' vietato di fare sboccare nei corsi d'acqua attraversanti gli aggregati di abitazione, e per tutto il tratto di tali corsi d'acqua compresi negli aggregati stessi, eccettuat~~o~~ di quelli coperti ed incanalati, nei fossi stradali e nei

(2)

condotti d'irrigazione municipale, fogne od altri canali in cui veggono immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di lavaggio od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le acque meteoriche.

Art. 40

CANALI IN CITTA' E NEGLI AGGREGATI D'ABITAZIONI

Il Sindaco stabilirà, volta per volta, la distanza a valle dell'aggregato di abitazioni, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere fatti sboccare nei corsi d'acqua senza presumibile danno per la pubblica salute.

Art. 41

IRRIGAZIONE PRESSO L'ABITATO

E' vietata l'irrigazione, a distanza inferiore di 50 metri da aggregati di abitazioni, nei terreni non provvisti di sufficiente e profondo drenaggio.

Art. 42

RESIDUI INDUSTRIALI

E' vietato la immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei canali o corsi di acqua, come pure è vietato il loro disperdimento e quello delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi specie nelle falde acque sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi alla superficie del suolo, sia ancora mediante, spandimenti agricoli, che non siano eseguiti in modo da essere quei materiali resi innocui.

Art. 43

METODI DI EPURAZIONE DELLE ACQUE INDUSTRIALI

La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi è rimessa agli industriali stessi, salvo all'ufficio d'igiene municipale il diritto di giudicare.

re l'efficacia del metodo di depurazione proposto, e quello d'invigilare a che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

CAPITOLO IX.

CASE D'ABITAZIONE IN CITTA' E NEL SUBURBIO

Art. 44

DELIMITAZIONE DEL SUBURBIO

Il suburbio, agli effetti del presente regolamento, comprende la zona contemplata dal piano regolatore. Fino all'andata in vigore del piano regolatore si considererà come suburbio la zona che si estende ad un chilometro e mezzo dalla cinta daziaria.

Art. 45.

OPERE DI DEMOLIZIONE E DI RIADATTAMENTO DI EDIFICI

A' termini della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865 e del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 (art. 69), le opere di demolizione e di riadattamento di edifici nell'aggregato urbano e quelle per l'ampliamento del medesimo non saranno permesse se non in conformità del piano regolatore, debitamente approvato, nel quale saranno stabilite preventivamente la direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi in armonia colle disposizioni regolamentari portate dal presente regolamento e dal regolamento edilizio.

Art. 46

PIANO REGOLATORE

In dipendenza ed agli effetti dell'articolo precedente, il Comune fisserà il piano regolatore per l'estensione di suo territorio attorno all'aggregato urbano, sul quale ritiene necessario l'ampliamento.

Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato allorchè sarà richiesto per il presunto incremento della popolazione o per il maggiore bisogno di nuove abitazioni, dipendente da altre ragioni.

CAPITOLO X.

STRADA OD ALTRO SUOLO PUBBLICO

Art. 47

LARGHEZZA DELLE STRADE

La larghezza delle strade comunali non sarà inferiore a m. 12 per le strade di 2° ordine, a m. 16 per le strade di 1° ordine e a m. 22 per le arterie principali.

Una parte dello spazio stradale dovrà essere destinato ai marciapiedi nei modi stabiliti dal regolamento edilizio.

La larghezza minima delle strade private sarà di m. 6 e la loro quota di livello sarà superiore di m. 0,50 al piano della campagna; tuttavia sarà permessa una sovraccelevazione minore perchè si raggiunga la quota di livello della più vicina strada comunale, provinciale o nazionale.

I fabbricati lungo le predette strade non potranno sorgere se non alla distanza dall'asse stradale:

-- di m. 9 per le strade comunali di 2° ordine e per quelle altre, persistenti all'attuazione del presente regolamento, che non raggiungano la larghezza prescritta di 12 metri; di metri 11 per le strade comunali di 1° ordine; di metri 14 per le arterie principali; di m. 6 per le strade vicinali o private.

Art. 48

MARCIAPIEDI

In dipendenza dell'articolo precedente, primo capoverso, ogni proprietario è tenuto a cingere la sua proprietà prospiciente il suolo pubblico con marciapiedi nei modi prescritti dal regolamento edilizio.

Art. 49

PORTICI

Nelle case nuove i portici dovranno avere altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale alla parte alta della volta.

Le abitazioni ed i negozi che prendono luce da essi dovranno avere superficie illuminante non inferiore a un sesto della superficie del pavimento.

Art. 50

PULIZIA DI SUOLO PUBBLICO

La pulizia delle strade, piazze ed altro suolo di uso pubblico nell'aggregato urbano è di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, salvo per i marciapiedi, o per quel tratto del suolo lungo le case destinato ai marciapiedi, che i proprietari delle case stesse dovranno mantenere costantemente pulito, ciascuno per la parte che rispettivamente gli tocca.

Egual obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe od occupano comunque locali a piano terreno, o sono concessionari di aree pubbliche.

Art. 51

DEPOSITI DI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO

E' proibito di gettare, spandere o fare deposito, anche temporaneo, nelle vie o piazze o su qualsiasi altro suolo pubblico o di uso pubblico, o su fossi o canali municipali o presso gli edifici abitabili, di letame, di spazzature, di residui degli usi domestici e degli esercizi, di acque immonde o di rifiuto, di immondizie, di materie di rifiuto provenienti dagli scavi di suoli, fabbricati o dalle demolizioni di edifici impregnate di materie fetide, di materie putrefattibili, di prodotti chimici, di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni o tali da viziare l'aria respirabile.

./.

(6)

Art. 52

DEMOLIZIONI

In caso di demolizione anche parziale di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si dovranno praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la propagazione di germi infettivi, e, dove occorra, disinfezioni. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie, tele, ecc.).

Art. 53

STAZIONI DI VETTURE PUBBLICHE

I luoghi dove sostano abitualmente vetture pubbliche dovranno essere lastricati, muniti di adatto scolo e provvisti di acqua abbondante colla quale si faranno frequenti lavature del suolo.

E' vietato alle vetture pubbliche e private di sostare a lungo e senza necessità nei luoghi non lastricati.

CAPITOLO XI.

CONCESSIONE DI COSTRUIRE E VIGILANZA SANITARIA GRATUITA

Art. 54

DOMANDA PER COSTRUZIONE DI EDIFICI NUOVI, ECC.

Chiunque voglia fabbricare un edificio, rinnovare o riadattarne uno esistente, o compiere un lavoro qualsiasi che concerna la fognatura domestica o la provvista d'acqua dovrà richiedere il consenso dal Sindaco.

La relativa domanda dovrà essere corredata di disegni in doppio esemplare (redatti e firmati da persona tecnica) con planimetria e spaccati dai quali risulti:

- a) l'estensione, la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola sua parte;
- b) l'area della superficie scoperta annessavi;

- c) l'ubicazione e le dimensioni del pozzo, delle latrine dei pozzi o condotti neri e del mondezzaio.

Il progetto, così compilato, sarà sottoposto al giudizio dell'Ufficiale Sanitario ed a quello della Commissione edilizia che emetteranno il loro voto proponendo, se del caso, quelle modificazioni che reputeranno necessarie perchè l'edificio sia in armonia con quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 55

RICOSTRUZIONE O RIFORMA DI EDIFICI ESISTENTI

Quando trattasi di ricostruzione parziale o di riforma di edifici esistenti potrà il Sindaco, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione edilizia approvare progetti di fabbricati che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorchè in essi non siano osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente regolamento, dalle quali però si dovrà scostarsi il meno possibile.

Art. 56

VIGILANZA SUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE

Il personale dell'ufficio dei lavori pubblici e quello dell'ufficio d'igiene visiteranno le case durante il periodo della loro costruzione, rinnovamento o riparazione, per assicurarsi che le opere murarie che si eseguono rispondano al tipo approvato.

Art. 57

COPIA DEI DISEGNI NEL CANTIERE

Allo scopo di cui nell'articolo precedente, il costruttore dovrà tenere sempre nel cantiere la copia dei disegni vidinati dal Sindaco col relativo nulla osta, ostensibile a richiesta degli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO XII.

TERRENI SCOPERTI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CITTA'

Art. 58

AREA DEI CORTILI

L'area coperta da costruzioni stabili non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell'area destinata a fabbricazione.

Per gli effetti del presente articolo, qualunque spazio libero e scoperto, lasciato ad uso di giardino o di passaggio sarà equiparato ai cortili. Per i cortili aventi figura oblunga non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

E' fatta eccezione per i fabbricati di carattere esclusivamente industriale, dei quali la massima parte sia ad un solo piano, per quelle aree di forma assolutamente speciale, ovvero di limitate dimensioni, per le quali a giudizio dell'Ufficiale Sanitario possa ritenersi possibile, senza pregiudizio dell'igiene, utilizzare l'area fabbricabile senza cortili o pozzi di luce, nonchè quando trattisi di ricostruzione o di riforma di edifici esistenti, che rappresentino evidenti od importanti migliorie igieniche non altrimenti e praticamente ottenibili.

Quando si tratti di edifici già esistenti, che occupino oltre i due terzi dell'area, è vietata qualsiasi sopraelevazione.

Art. 59

AREA DEI CORTILI IN RELAZIONE AI MURI CHE LI RECINGONO

L'ampiezza dei cortili sarà di un quarto almeno della somma delle superfici dei muri che li recingono, esclusi i muri divisorii di altezza non superiore ai metri quattro.

Nei cortili in cui siano fronteggiate altre proprietà oltre quella del richiedente, si considereranno questi fronti come fabbricate od occupate da un muro dell'altezza di

metri 16, salvo regolare atto pubblico col quale il proprietario vicino si obblighi a che in detta area non venga fabbricato oltre una determinata altezza.

Art. 60

PERIMETRO DELLE AREE FABBRICABILI

Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassato.

Qualora non si fabbrichi sull'allineamento prescritto dal piano di ingrandimento, si dovrà di regola cingere decorosamente il terreno con cancellata o muro di cinta sull'allineamento stesso, salvo le eccezioni da accordarsi alla Giunta Comunale in casi speciali.

Art. 61

CORTILI CONFINANTI DI CASE DIVERSE

Agli effetti della superficie e dell'altezza dei muri prospicienti o di alcuno di essi, le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi fra i diversi edifici, purchè tutti i proprietari fronteggianti, diano il loro consenso nei modi legali. Anche in tali casi, saranno ammessi tra i diversi cortili muri divisorii, purchè non superino i 4 mt di altezza.

Art. 62

POZZI DI LUCE

I pozzi di luce o chiostrine sono permessi solo nel caso che sia provata l'impossibilità, per ragioni di spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti in modo migliore aria e luce nell'interno di un corpo di fabbrica, e quando siano riservati unicamente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e simili. In nessun caso potranno servire per illuminare stanze di abitazione, e saranno sempre costruiti in modo che in essi si produca una continua

rinnovazione d'aria.

Art. 63

REQUISITI DEI POZZI DI LUCE

I pozzi di luce dovranno avere una superficie in metri quadrati, non minore del numero dei metri lineari risultanti dalla media delle altezze delle loro pareti.

Detta superficie sarà misurata sull'area orizzontale completamente libera, che risulta compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri come ad esempio cornicioni, balconi, ecc. In nessun punto la distanza fra i muri contrapposti potrà essere inferiore di 3 metri.

Dovranno essere accessibili al piano del pavimento che dovrà essere costruito con materiale impermeabile e munito di regolare canale di scolo.

Art. 64

PAVIMENTAZIONE NELLE AREE LIBERE

Tutte le aree libere esterne ed interne adiacenti ai fabbricati dovranno essere pavimentate per la larghezza almeno di un metro. I cortili che non abbiano una superficie doppia di quella regolamentare (art. 59) dovranno esserlo per tutta la loro estensione.

I cortili, riguardo alla loro quota di livello sul piano di campagna, debbono soddisfare alle condizioni stabilite per le quote di livello delle strade private (art. 47).

Art. 65

PULIZIA DI CORTILI E OPERAZIONI IN ESSI PERMESSE

Nei cortili, nei pozzi di luce, anditi delle porte, sulle scale e corridoi e su qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile deve osservarsi il disposto dell'art. 51.

Tutte queste superfici dovranno essere provvedute di scolo per le acque meteoriche, le quali però non potranno

innettersi nel suolo pubblico.

E' permesso l'uso delle fosse per il letame, purchè le medesime corrispondano al disposto dell'art. 208.

Solo la battitura delle lane dei materassi per il servizio domestico e quella delle pedane e dei panni è permessa nei cortili e nei pozzi di luce.

E' vietato di scuotere e battere dalle finestre tappeti, panni e qualunque altro oggetto da cui possa separarsi polvere od immondizia.

Art. 66

ARRETRAMENTO DI COSTRUZIONI PROSPICIENTI UNA VIA

Il proprietario di uno stabile prospiciente via di larghezza inferiore a metri 8, il quale si disponga ad arretrare la linea esterna delle sue costruzioni per tutta la lunghezza della fronte verso l'indicata via, e lasci all'uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà venire autorizzato dalla Commissione Edilizia a dare alla sua casa quella altezza che comporterebbe alla via per tal modo ingrandita, salvo l'obbligo di quelle opere che, a giudizio di detta commissione, saranno giudicate necessarie per il decoro dello spazio abbandonato e dei muri laterali e di confine, nonchè di quelle occorrenti per la loro stabilità.

CAPITOLO XIII.

FONDAZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 67

FONDAZIONI SU TERRENI CHE HANNO SERVITO COME DEPOSITI D'IMMONDIZIE ECC.

Non sarà permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano

state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri.

Art. 68

DRENAGGI NEI TERRENI UMIDI E LATERIZI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI -

Non sarà permesso edificare sopra un suolo abitualmente umido, od esposto all'invasione delle acque per i movimenti della falda acqua sotterranea, senza munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere in qualsiasi modo perchè l'acqua non entri nei locali sotterranei?

E' proibito, per la costruzione dei muri fuori terra, l'uso dei laterizi provenienti da demolizioni, impregnati permanentemente di umidità e di sostanze organiche.

Art. 69

INTERPOSIZIONI DI MATERIALI IMPERMEABILI FRA I MURI E LE FONDAZIONI

Nei nuovi fabbricati, o in quelli ricostruiti, le fondazioni saranno sempre separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti, come asfalto, cemento, cartone catramato, lastre metalliche o di pietra, mattoni di gres, ecc., atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

CAPITOLO XIV.

ALTEZZA DELLE CASE

Art. 70

Altezza delle Case

I fabbricati di nuova costruzione (o da rialzare) non potranno avere altezza maggiore di una volta e mezzo le larghezze della strada sulla quale prospettano, salvo un minimo che potrà sempre essere raggiunto di metri 9,50. Però nei tratti di strada di larghezza inferiore a metri 4,00 non sarà permesso di costruire più di due piani compreso il

terreno. Quando un fabbricato sia eretto sull'angolo di due vie di larghezza differente, l'altezza che può attingere è quella che compete alla via di larghezza maggiore, però per una rientranza di soli metri 15 sulla via più stretta.

La larghezza dello spazio libero che intercedesse fra la strada e la fronte di un edificio verrà computata per stabilire l'altezza massima di un edificio, ma non per l'edificio di fronte.

Art. 71

CHIESE, ECC.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali che per ragioni di necessità o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione a giudizio del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, nonché, nei limiti delle altezze attuali, le case esistenti alla data dell'attuazione di questo regolamento, semprechè la ricostruzione comprenda notevole miglioramento in fatto d'igiene.

Si potranno pure eccedere le sovrastabilite altezze con frontespizi, lucernari, belvederi ed abbaini isolati, sempre che ciò non sia ravvisato sconveniente in linea estetica dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

Art. 72

SOPRAELEVAZIONE NELLE CASE ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti con cortili di dimensioni inferiori alle sovraffissate misure saranno soltanto permesse le nuove costruzioni e riparazioni che non diminuiscano le attuali proporzioni dei cortili colle circostanti altezze, nè renderanno minore la loro superficie attuale.

Art. 73

ALTEZZA DEI FABBRICATI IN RAPPORTO AI CORTILI ED ALLE VIE

L'altezza del fabbricato da erigersi tra un cortile ed una via o piazza sarà la minore tra quelle determinate dal primo e dalle seconde.

CAPITOLO XV.

LOCALI DI ABITAZIONE

Art. 74

SPESSORE DEI MURI D'AMBITO

Agli effetti dell'art. 89 del regolamento generale sanitario, i muri d'ambito delle case dovranno avere uno spessore tale, a seconda del materiale impiegato e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dagli eccessi di temperatura.

Nelle costruzioni fatte con mattoni comuni i muri d'ambito dovranno essere almeno dello spessore di cm. 28.

Art. 75

ELEVAZIONE DEI PAVIMENTI

Nei locali terreni destinati ad abitazione l'elevazione del pavimento sul piano stradale dovrà essere sempre almeno di metri 0,30 e lo spazio interposto, se non esiste sotterraneo, potrà essere utilizzato a vespaio o comunque riempito con ciottoli.

Nelle case preesistenti è vietata l'abitazione in qualsiasi locale che in tutto od in parte della sua altezza stia dentro terra, salvo il Sindaco di permetterlo in casi speciali.

Art. 76 (1)

ALTEZZA DEGLI AMBIENTI E CONTROSOFFITTO

Nelle zone di maggiore intensità edilizia (zona A e B del piano regolatore approvato con Legge 2 aprile 1940, n. 592) l'altezza del limite inferiore del soffitto dal piano di calpestio del marciapiede dovrà essere almeno di m. 4 (quattro), e l'altezza netta dei vani adibiti ad abitazione non potrà comunque essere inferiore a m. 3,50.

Per qualunque altro piano abitabile dei fabbricati che sorgeranno entro i limiti stabiliti dal piano regolatore

precitato e per i piani terreni degli edifici non compresi nelle zone A e B del piano predetto, l'altezza dei vani non potrà essere minore di m. 3,50 misurati dal pavimento al punto più alto del soffitto, se questo è fatto a volta, e di m. 3 (tre) dal pavimento al soffitto se questo è orizzontale.

L'altezza media delle soffitte e sottotetti abitabili a piano inclinato tra pavimento e soffitto, non dovrà essere inferiore di m. 2,50 purchè nessuna parete abbia altezza minore di m. 1,80.

Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere almeno di m. 2,50.

Nei sottotetti abitabili il soffitto non dovrà essere costituito delle sole falde del tetto ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno e contro soffitto, con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Tale spazio d'aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura della casa ed il suo spessore non sarà minore di cm. 20. Mediante convenienti aperture si provvederà ad una continua circolazione dell'aria racchiusa.

(1) Modificato con delibera consigliere n. 17506/501 del 14 Novembre 1950 approvata dalla G.P.A. il 24 Gennaio 1951 sotto il N. 1250 - Divisione III Sanitaria in atti N. 4047.

Art. 77

IMPALCATI

Nei locali d'abitazione sono proibiti gli impalcati anche parziali, quando i locali che ne risultino non soddisfacciano alle condizioni del presente regolamento.

Art. 78

FINESTRE

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera.

Nei fabbricati nuovi la superficie illuminante non sarà minore di $1/10$ della stanza e quando vi sia una sola apertura di finestra, questa dovrà avere una superficie non minore di mq. 1,50.

Per le soffitte sarà tollerata un'ampiezza della finestra uguale almeno ad $1/15$ della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,25. L'ampiezza delle finestre nelle latrine non sarà mai minore di cm. 50 x cm. 80.

Art. 79

LOCALI IMBIANCATI E PAVIMENTI BEN CONNESSI

I locali d'abitazione dovranno essere puliti ed almeno imbiancati.

I pavimenti dovranno essere ben connessi, e, quando sia possibile, non costruiti con mattoni comuni ma con materiale meno poroso e permeabile.

Art. 80

CUBATURA DELLE STANZE

E' vietato costruire locali ad uso di abitazione ossia di dimora permanente ed abituale diurna o notturna di persone, i quali non misurino in pianta almeno mq. 8 ed abbiano una cubatura inferiore a mc. 30.

E' vietata in qualsiasi locale di abitazione la dimora abituale, diurna o notturna, di un numero di persone sproporzionato alle condizioni di capacità e di aereazione dell'ambiente. Per la capacità dell'ambiente si terranno presenti le norme dell'art. 144 del presente regolamento.

CAPITOLO XVI.

ABITAZIONI COLLETTIVE

Art. 81

ALBERGHI, CASE DI ALLOGGIO E SIMILI

Chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di dormitori, di affittaletti o di qualsiasi altro luogo per

dare alloggio o ricovero anche temporaneo, dovrà ottenere il permesso del Sindaco, mediante domanda nella quale dovranno essere indicati la via e la casa dove intende impiantare lo esercizio.

Art. 82

CONDIZIONI PRESCRITTE PER ALBERGHI ECC.

Il Sindaco, prima di rilasciare il permesso di cui all'articolo precedente, farà verificare dal personale dell'Ufficio d'Igiene se le condizioni dei locali corrispondano alle seguenti prescrizioni:

a) la capacità dei locali sarà tale, per cui ad ogni individuo siano assicurati almeno 25 mc. d'aria;

b) qualunque camera sarà munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei letti che dovrà contenere;

c) tutte indistintamente le pareti del locale dovranno essere immuni da umidità, pulite ed imbiancate;

d) i letti e la biancheria dovranno essere puliti e decenti;

e) le latrine dovranno essere precedute da antilatrineria e saranno costrutte a sistema inodoro, con serbatoi d'acqua, a scarico automatico e provviste di sufficienti quantità di acqua;

f) i pavimenti saranno formati e mantenuti in modo che riesca facile curarne la nettezza;

g) non potranno collocarsi letti nei locali in cui vi siano latrine e nella cucina;

h) dovranno essere forniti di acqua potabile in quantità proporzionata all'importanza dell'albergo.

Art. 83

NUMERO DEI LETTI ECC. NELLE CAMERE D'ALLOGGIO

Il numero dei letti da collocarsi nelle camere sarà determinato sulle basi indicate dalla lettera a) dell'articolo

precedente. Quando il Sindaco lo ritenga necessario, potrà prescrivere che a ~~causa~~ del Municipio siano collocati in ogni camera cartelli indicanti il numero dei letti.

Nei dormitori pubblici non potrà giacere più di un individuo nel medesimo letto.

Tutte le camere formanti il locale verranno distinte progressivamente con lettera alfabetica o con numero progressivo.

All'esterno del locale dovrà opporsi un'insegna indicante la qualità dell'esercizio.

I locali destinati ad alloggio (fatta eccezione per le camere degli alberghi) e le latrine dovranno, durante la notte, essere sufficientemente illuminati.

Art. 84

VISITE ~~AI~~ LOCALI

Sarà obbligo del conducente l'esercizio di disporre che, tanto di giorno come di notte, gli Agenti Municipali delegati possano entrare nel suo locale per accertarsi della salubrità e della regolarità dell'esercizio stesso.

Art. 85

PENALITA'

L'inosservanza di una o più delle disposizioni sopraindicata potrà dar luogo alla sospensione o alla chiusura dell'esercizio, da ordinarsi dal Sindaco.

Art. 86

SCUOLE ~~E~~ CONVITTI, ECC.

Chiunque intenda aprire scuole private, case di custodia di bambini, convitti, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, dovrà chiedere al Sindaco la visita dell'Ufficiale Sanitario.

Sarà concesso permesso d'apertura quando i locali rispondano alle norme del presente regolamento.

Art. 87

CONDIZIONI DI SALUBRITA' DELLE AULE

I locali destinati ad uso scuole dovranno presentare le necessarie condizioni di salubrità riguardo all'ubicazione, al numero ed all'ampiezza delle stanze, alla luce ed alla ventilazione.

Le aule scolastiche per tutto ciò che riguarda le dimensioni e gli altri requisiti igienici dovranno corrispondere alle norme stabilite dal Ministero.

Art. 88

PAVIMENTI E PARETI

I pavimenti delle scuole situate al piano terreno dovranno essere o di legno ben connesso od altrimenti garantiti dalla umidità, e quelli degli altri piani di materiale atto a permettere la quotidiana pulizia.

Le pareti interne saranno rivestite di materiale suscettibile di lavatura per un'altezza di almeno m. 1,50. Dovranno essere ripassate a tinta grigia, azzurrognola o bianca e mantenute in perfetto stato di nettezza.

Art. 89

LOCALI PER RICREAZIONE, DORMITORI, INTERMERIE, BAGNI

In ogni istituto scolastico, per la ricreazione degli alunni dovranno esservi convenienti locali riparati dalle intemperie nella stagione invernale e provvoluti d'acqua potabile.

Nei dormitori di detti stabilimenti, oltre alle condizioni generali di pulitezza e salubrità, che dovranno essere costantemente mantenute, è necessario che il volume d'aria assegnato per ogni letto non sia minore di mc. 20, sia provveduto alla ventilazione e nei mesi freddi al riscaldamento.

I collegi, convitti, educandati e simili dovranno essere provvoluti di infermeria bene aereata, riscaldata, salubre ed opportunamente disposta, in modo che sia evitato

il contatto degli ammalati coi sani.

Annessi all'infermeria, od in altro locale apposito, vi saranno i bagni in numero sufficiente per l'igiene degli alunni.

Art. 90

TERMINE AGLI STABILIMENTI ESISTENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRESCRITTI =

Gli stabilimenti pubblici di educazione e di beneficenza, le scuole, i convitti, gli asili e dormitori, anche condotti da privati ed i luoghi di pubblico convegno e divertimenti non potranno, di regola, dopo un triennio dell'andata in vigore del presente regolamento, permanere in edifici non conformi alle disposizioni di questo regolamento, relative alle nuove costruzioni. In difetto, il Sindaco potrà ordinare la chiusura.

CAPITOLO XVII.

PARTICOLARI E ANNESSI DELLE CASE D'ABITAZIONE E DEGLI EDIFICI E STABILIMENTI PUBBLICI =

Art. 91

LATRINE E CANNE DI SCARICO

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una latrina separata, con le dimensioni minime planimetriche di metri 1,20 x 0,90.

Per i convitti, educandati, locande, laboratori, ecc., vi sarà una latrina almeno ogni 30 persone e ve ne saranno di separate qualora vi siano persone dei due sessi. Queste latrine, con antilatrina, saranno costrutte a sistema inodoro e provviste d'acqua a cacciata automatica.

Il pavimento delle latrine sarà fatto di materiale impermeabile e le pareti, impermeabili fino all'altezza di m. 1,50 costruite in modo che ne sia facile la pulizia.

Le latrine riceveranno aria e luce direttamente dall'esterno della casa, in modo che vi sia continuo ricambio d'aria.

Nelle case nuove laterali a strade provviste di regolre fognatura debbono essere costruite con sistema a chiusura idraulica ad azione continua.

Fatta eccezione per le latrine ad acqua, il seditoio dovrà essere di cemento, di pietra o di laterizio e provvisto di coperchio di marmo, di cemento o di metallo che chiusa esattamente.

Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera d'abitazione o nei locali destinati ad uso di acquai, nè comunicare direttamente con essi.

Le canne di scarico dovranno essere possibilmente proyvvedute di sifoni o d'interruttori idraulici, ventilati alla loro apertura d'immissione o almeno alla loro estremità inferiore, oppure di altra chiusura equivalente, atta ad evitare qualsiasi esalazione.

Le sopradette canne dovranno, inoltre, essere prolungate in alto oltre il tetto e munite di cappelli di ventilazione, qualora immettendo esse in un pozzo nero, questo non abbbia tubo speciale di ventilazione. La ubicazione e sopraelevvazione di tali mitre dovranno essere tali da evitare esalazioni a locali abitati.

Art. 92

LATRINE ED ORINATOI NELLE SCUOLE

Nelle scuole le latrine e gli orinatoi, in numero sufficiente a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, saranno a sistema inodoro automatico; avranno il pavimento e le pareti, fino all'altezza di un metro e mezzo dal suolo, di materiale impermeabile e suscettibile di lavatura e saranno provveduti di conveniente quantità di acqua.

Art. 93

LATRINE ED ORINATOI NEI LUOGHI DESTINATI A PUBBLICO CONVEGNO

I teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, dovranno essere muniti di latrine e di orinatoi in numero sufficiente a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, e così disposti ed ubicati da non mancare nè di aria diretta nè di luce.

Le latrine non dovranno in alcun modo essere visibili dalle strade.

Tanto le latrine quanto gli orinatoi, dovranno essere provvisti di acqua in quantità sufficiente, di sifone ventilato nel condotto di scarico, e mantenute pulite e disinfettate in guisa che non spandano cattivo odore, e saranno precedute da antilatrina.

Art. 94

RIPARAZIONE ALLE LATRINE, TUBI DI SCARICO, ECC.

Ogni guasto delle latrine, dei lavandini e dei mondezzai da cui possano derivare trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste, o corrompimento d'acque, umidità o sudiciume, sarà immediatamente riparato dal proprietario e se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dalla competente Autorità, questa, salvo le penalità comminate per le contravvenzioni al presente regolamento, provvederà d'Ufficio all'esecuzione dei lavori necessari a tutte le spese del proprietario renitente.

Art. 95

TROMBE DELLE SCALE

Le trombe delle scale devono ricevere aria e luce dall'esterno, ed ove questo non sia possibile, essere munite di copertura a vetri con sufficiente apertura per la ventilazione.

Art. 96

COPERTURA A VETRI DI CORTILI

E' vietato stabilire coperture a vetri dei cortili, salvo permesso speciale da concedersi dalla Giunta comunale dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, il quale

assicurerà che la superficie da coprirsi non è inferiore a mq. 2,50 e che il locale che ne risulterà sarà fornito di lanterna a vetri, avente un'ampiezza di almeno un terzo di quella della copertura ed un'altezza sopra di essa di n.0,50.

Art. 97

INSOLAZIONE E ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per avere la massima insolazione ed illuminazione degli ambienti abitati, dovrà l'architettura delle finestre essere tenuto più alto che sia possibile e quasi tangente al soffitto. L'inquilino per non menomare la luce, dovrà ostacolare l'azione il meno possibile evitando le tappezzerie fitte ed ingombranti.

Art. 98

STUFE E CAMINI

Sono proibiti i camini e le stufe che non siano muniti di apposita canna per l'eliminazione della combustione fuori della casa.

Il tiraggio nelle stufe a carbone sarà sempre e soltanto regolato colla limitazione dell'apertura dei relativi focolari o con valvole non completamente chiudibili.

I fornelli a carbone, petrolio e simili nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, stabilimenti industriali, ecc., saranno muniti di cappa e canna per l'eliminazione dei prodotti della combustione.

L'aria d'alimentazione dei caloriferi, per norma generale, deve provenire dall'esterno.

Art. 99

CANNE DI CAMINI

Ogni focolare dovrà avere canna propria ed isolata dalle altre, che si prolunghi fin oltre il tetto. Le bocche, canne o tubi di camini, di stufe o di forni non potranno essere addossati contro pareti di legno, salvo che ne siano

separati da una distanza di almeno 15 cm. Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solaio od altra parte di fabbrica, che possa infiammarsi, i tubi saranno di ferro od altro metallo e dovranno sul loro passaggio essere rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati dalle pareti combustibili.

Art. 100

FUMAIOLI

Non si potrà far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Art. 101

CANALI PER ACQUE PLUVIALI

Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la via pubblica sia verso i cortili ed i recinti, munito di un canale di metallo di ampiezza sufficiente a ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo.

In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietata di immettere acque luride o di levatura domestica provenienti da cessi, acquai, bagni, ecc.

Art. 102

ALBERI E PIANTE RAMPICANTI

Gli alberi degli orti e giardini dovranno essere tenuti distanti dalle abitazioni e regolati in modo che non abbiano ad arrecare umidità o difetto d'aria e di luce. Le piante rampicanti addossate alle case non dovranno invadere il vano delle finestre e diminuire la quantità di luce che penetra nella stanza.

Art. 103

IMBIANCATURA, VERNICIATURA ECC. DEI FABBRICATI

Salvo le eccezioni riportate nel regolamento edilizio,

tutte le fronti dei muri rivolti a pubbliche vie, vicoli, piazze e corsi o da questi luoghi visibili, le pareti dei muri che circondano cortili o giardini, le pareti dei pilastri, le volte ed i soffitti dei portici e delle gallerie, le cancellate, le pareti degli anditi degli atrii e delle scale debbono essere intonacati, imbiancati o colorati o verniciati e tenuti costantemente puliti ed in buon stato.

I restauri e la ripulitura di dette pareti delle fabbriche dovranno essere fatti tutte le volte che il Sindaco, dietro parere conforme dell'Ufficio Tecnico, ne riconosca la necessità.

Art. 104

SCUDERIE E STALLE PRIVATE

Le scuderie e le stalle non debbono avere comunicazione diretta coi locali di abitazione o di spaccio e, possibilmente, essere in fabbricati distinti.

Quando le stalle e scuderie siano destinate a contenere più di 20 quadrupedi dovranno essere costruite isolate dall'abitato.

Art. 105

PERMESSO D'USO DI NUOVA SCUDERIA

Chiunque intenda costruire una scuderia per uso privato dovrà farne domanda al Sindaco e non gli sarà concesso di usarne qualora questa non risponda alle norme degli articoli 205, 206, 207 e 208.

Art. 106

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LE SCUDERIE E STALLE ESISTENTI -

Entro tre anni dalla data del presente regolamento le scuderie e stalle preesistenti adibite ad uso privato dovranno uniformarsi alle disposizioni degli articoli citati. L'Autorità Comunale, però, potrà in casi speciali assegna-

re per alcuno di esse un termine più breve, allorchè ne avesse proposta dall'Ufficiale Sanitaria.

Contro coloro che non avranno adempiuto all'obbligo susposto entro i termini predetti si procederà a termini di legge.

Le stalle bovini, nella zona suburbana, entro lo stesso termine dovranno rispondere alle norme degli art. 156, 157 e 159 del presente regolamento.

CAPITOLO XVIII.

ACQUE POTABILI E POZZI

Art. 107

IMBRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI

E' vietato imbrattare, infettare, contaminare, corrompere le acque delle sorgenti, degli acquedotti, dei pozzi.

I contravventori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 318 del Codice Penale.

Art. 108

OBBLIGO DI PROVISTA DI ACQUA POTABILE

Nessuna casa nuova od in parte rifatta può essere dichiarata abitabile o data in affitto in tutto od in parte, se non è fornita di acqua riconosciuta potabile dall'ufficio di igiene municipale.

Per le case nuove e preesistenti all'attivazione del presente regolamento che possono essere provviste di acqua condotta, si intende obbligatorio l'uso di detta acqua, ove se ne riconosca la necessità dell'Ufficiale Sanitario per difetto delle altre acque di cui siano provviste.

Art. 109

UBICAZIONE E COSTRUZIONE DEI POZZI

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono:

a) penetrare a profondità tale da dare acqua dichia

rata salubre dal laboratorio municipale;

b) essere costruiti in modo che la canna dell'estrazione dell'acqua e la sua copertura siano impermeabili;

c) essere inaccessibile alle acque piovane o ad altri scoli;

d) essere lontani 10 metri almeno dai pozzi neri, dalla fognatura o dai depositi di letame o di altre immondizie;

e) essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti di pompa per la presa d'acqua;

f) avere, quando siano all'aperto, l'apertura contornata da una superficie resa impermeabile e con pendenza all'esterno.

Art. 110

RIEMPIMENTO DEI POZZI ABBANDONATI

Quando un pozzo venga abbandonato, deve essere riempito con sabbia e ghiaia sino al livello del suolo e chiuso in modo da non potere servire all'immissione di materiali luridi.

Art. 111

CHIUSURA DEI POZZI DI ACQUA NON BEVIBILE

Quando l'acqua di un pozzo, in seguito alle analisi seguite nel laboratorio municipale sia stata dichiarata insalubre dall'Ufficiale Sanitario, l'Autorità Comunale ordinerà la chiusura del pozzo in modo che non se ne possa estrarre acqua per alcun uso.

Sarà però concesso al proprietario di eseguire, a proprie spese ed entro i termini prestabiliti dal Sindaco, tutte le opere necessarie e rendere salubre l'acqua.

Art. 112

POZZI PER USO INDUSTRIALE

E' permesso tenere aperti, aprire o riaprire pozzi; vasi o pozzi fontanili che prendano acqua dal primo strato ac

quifero, solo per uso industriale, quando la casa sia provvista di acqua salubre.

Ad ogni apertura di detti pozzi da cui si possa attingere acqua dovrà trovarsi la seguente scritta, a caratteri chiari ed indelebili, di almeno 5 cm. di altezza: "Acqua non bevibile".

Art. 113

AUTORIZZAZIONE AD USARE ACQUA DI NUOVI POZZI

Chiunque intenda costruire un pozzo dovrà darne avviso al Sindaco, indicando lubicazione precisa del pozzo stesso.

Il Sindaco autorizzerà l'uso dell'acqua di un nuovo pozzo solamente quando, dietro dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario, l'acqua sarà riconosciuta potabile. Gli esami saranno in ogni caso eseguiti presso i laboratori dell'ufficio d'igiene a spese dell'interessato.

Prima di eseguire la copertura del pozzo, a questo scopo, se ne darà avviso all'Ufficiale Sanitario perchè ne prelevi un campione.

Art. 114

REQUISITI PER L'ACQUA DA BERE

L'acqua dei pozzi e delle sorgenti sarà ritenuta pura quando:

a) sia limpida, incolore, inodora, senza sapore o di sapore fresco e gradevole, di reazione neutra, non intorbidì nè formi depositi neppure dopo riposata di qualche giorno in vasi chiusi, tenuti in sito fresco e alla luce diffusa, nè abbia una temperatura superiore a 16-C;

b) non abbia un residuo superiore a mezzo grammo per litro, ovvero, espresso in durezza totale, non oltre i 40 gradi - francesi; non abbia una quantità di sostanze organiche capaci di scolorare più di grammi 0,01 di perossato potassico, una quantità di nitriti e d'ammoniaca uguali a zero o tracce appena apprezzabili e una quantità di cloro che non superi gr. 0,05 per ogni litro; /.

c) non contenga essere organizzati, nè detriti organici, animali, vegetali di qualsiasi natura ed il suo contenuto batterico per qualità e quantità sia tale da escludere qualsiasi sospetto di inquinamento.

Non sarà ammessa come potabile l'acqua che, pur rispondendo nei suoi componenti alle suddette esigenze, dall'ispezione della località risulti egualmente soggetta a possibili inquinamenti.

CAPITOLO XIX.

ACQUA CONDOTTA

Art. 115

VIGILANZA IGIENICA SULL'ACQUA CONDOTTA

I laboratori municipali dovranno vigilare sulle condizioni dell'acqua condotta in città, eseguendone ogni settimana l'esame batteriologico, ogni mese un'analisi chimica sommaria ed ogni semestre un'analisi completa.

Ogni sospetto o constatata alterazione di quest'acqua sarà denunciata immediatamente al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Art. 116

ZONA DI PROTEZIONE ATTORNO LE SORGENTI

Le sorgenti di acqua potabile avranno una zona di protezione determinata dall'autorità municipale e demarcata con opportuni segnali.

Entro questa zona è proibito il pascolo, la coltivazione o qualunque opera di fabbricazione.

Sarà pure vietato entro la detta zona, di aprire fossi, pozzi o nuovi scoli senza darne avviso all'autorità municipale. Il Sindaco potrà anche prescrivere che sia, con opportuno recinto, impedito l'accesso ad uomini ed animali.

Art. 117

ZONE DI PROTEZIONE LUNGO L'ACQUEDOTTO

Per gli acquedotti sotterranei fuori della città la

Giunta comunale potrà pure ordinare su proposta dell'Ufficio Sanitario che venga stabilita una zona di protezione che dovrà lasciarsi libera ed incolta.

Art. 118

DEPOSITO DI CONCIME ECC.

E' vietato il deposito di concime od altre materie soggette a putrefazione ad una distanza di metri 10 dalla linea di andamento degli acquedotti sotterranei.

Art. 119

INTEGRITA' DEI CONDOTTI

E' vietato di alterare o guastare in qualsiasi modo gli acquedotti, le loro dipendenze, nonchè di praticare aperture nei medesimi a fine di estrarre acqua.

Gli acquedotti saranno sottoposti a regolari ispezioni tecnico-igieniche per parte del personale municipale, al passaggio del quale nessun proprietario di fondi limitrofi o soprastanti potrà opporsi.

Art. 120.

OPERE ABUSIVE E GUASTI

Le opere abusive saranno rimosse a spese dei proprietari e qualunque guasto sarà riparato a spese degli autori, senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 121

OPERE DI DIFESA NELLA CITTA'

I tratti di acquedotti entro la città ove esistano già fabbriche o coltivazioni saranno difesi con opere opportune da ogni inquinamento e protetti da qualsiasi guasto.

L'Autorità municipale avrà facoltà di far rimuovere ogni costruzione, sebbene già esistente, che riconosca danno alla integrità degli acquedotti, salvo il diritto da parte del proprietario alla relativa indennità.

Art. 122

COLLOCAZIONE DEI TUBI

Nessun tubo portatore o di servizio d'acqua potabile dovrà essere posto sopra od entro fognoli, pozzetti di smaltimento o in qualunque luogo ove l'acqua possa venire inquinata, salvo che dette fosse o fognoli siano nel passaggio inevitabile del tubo.

Qualunque tubo portatore o di servizio dovrà essere posto ad una conveniente profondità nel terreno.

Art. 123

SERBATOI

La distribuzione dell'acqua dalla condotta pubblica deve essere fatta direttamente dal tubo stradale, escluso l'impiego di vasche o serbatoi.

Serbatoi o vasche potranno essere permessi quando l'acqua debba servire ad usi industriali od a bagni.

Art. 124

CONDUTTURE PER LE LATRINE

L'acqua destinata alla lavatura dei cessi deve avere condutture separate ed indipendenti più che sia possibile da quelle che portano acqua destinata all'uso domestico.

Le condutture non dovranno mai venire innesse direttamente nel vaso delle latrine o nei tubi dei cessi conduttori di scarico, ma finiranno in serbatoi o cassette di cacciata con sbocco libero e muniti di rubinetto automatico.

CAPITOLO XX.

ALLONTANAMENTO DALLE CASE DELLA CITTA' DEI RIFIUTI E DELLE
ACQUE IMMONDE

Art. 125

ASPORTAZIONE DELLE SPAZZATURE DOMESTICHE, ECC.--

Le spazzature, i rifiuti delle cucine, i residui degli

usi domestici, ecc., saranno posti in recipienti di lamiera di ferro provvisti di adatto coperchio.

Il trasporto delle spazzature, ecc., sarà fatto a cura del Comune per mezzo di veicoli costruiti in modo da evitare le cattive esalazioni ed il disperdimento sul suolo pubblico e con apposito personale che le ritirerà tutti i giorni da ciascuna abitazione, gratuitamente per i poveri e dietro piccolo compenso, in base ad apposita tariffa, per gli abbienti.

Art. 126

SPAZZAMENTO DEI LOCALI PUBBLICI ECC.

Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, ecc., dovrà eseguirsi previo inaffianamento, per evitare il sollevarsi di polvere.

Art. 127

IMMISSIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO NELLA FOGNATURA O IN
POZZI NERI

Nelle case poste presso i canali della fognatura, non sarà permesso la costruzione di alcun pozzo nero e le materie e le acque immonde delle latrine, dei laboratori, degli orinatoi, degli acquai, dei bagni, ecc., dovranno essere innesse direttamente nella fogna.

La costruzione dei pozzi neri sarà poi obbligatoria nelle case dove non sia possibile valersi dei canali della fognatura pubblica per gli usi di che sopra.

Art. 128

NUOVI CANALI DI FOGNATURA

Quando il Municipio provvederà a mettere in esercizio nuovi canali di fognatura nè darà avviso ai proprietari delle case che ne debbono usufruire. Entro l'anno da detto avviso, a cura dei proprietari si dovrà provvedere alla soppressione dei pozzi neri ed all'allacciamento della fogna-

tura domestica, colla canalizzazione stradale.

Eseguite tali immissioni, i pozzi neri saranno vuotati, e riempiti di terra non infetta a cura e spese dei proprietari, sotto il controllo degli agenti comunali.

L'Autorità Comunale potrà ordinare l'immediata soppressione dei pozzi neri in pessimo stato o che, per la loro prossimità a pozzi d'acqua, possano far tenere, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di diventare causa dell'inquinamento dell'acqua stessa.

Si eseguiranno le opere d'ufficio a spese di proprietari che, entro i termini assegnati, non avranno adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Art. 129

OPERE PRIVATE DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA

Nessuno potrà eseguire opera qualsiasi sul suolo pubblico e condotti sotterranei per allacciamento, riparazioni di scarichi, immissioni nella fognatura pubblica, canalizzazioni interne di case, ecc., senza averne ottenuto l'approvazione dal Sindaco.

La domanda relativa sarà corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

a) la pianta alla scala 1% del sotterraneo, colla indicazione della rete di distribuzione ed dei dettagli relativi alle immissioni nella fogna;

b) la sezione da cui risultino il numero dei piani e le altezze del fabbricato;

c) l'indicazione dell'area complessiva della proprietà e di quella destinata a cortile od a giardino.

Per le case di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto delle case stesse.

Terminata l'opera di canalizzazione interna della casa, e prima che essa venga messa in attività, dovrà farsi richiesta della visita dell'ufficio dei lavori pubblici

per constatare se le opere furono eseguite in conformità al progetto ed a regola d'arte. La licenza di abitabilità per le case nuove o riformate sarà lasciata solo dopo esito favorevole di tale visita.

Art. 130

POZZI NERI

I pozzi neri o fosse fisse, nei casi contemplati dal secondo comma dell'art. 127, non saranno mai stabiliti in un sottosuolo coperto da fabbricati nè su suolo pubblico. Saranno tenuti distaccati di almeno m. 0,50 dai muri degli edifici, e fra questi e le pareti dei pozzi neri sarà interposto uno strato di terreno argilloso ben compresso o di calcestruzzo.

Disteranno almeno n. 10 da qualunque pozzo, condotto, o serbatoio d'acqua potabile e saranno costruiti a perfetta tenuta, con gli angoli arrotondati e fondo concavo e della profondità non maggiore di metri 4.

Le pareti e il fondo avranno uno spessore di cm.40, saranno costruiti in buona muratura di mattoni e con malta idraulica, intonacati con cemento e coperti da volta dello spessore di 14 cm. almeno. Potranno essere costruiti e coperti anche in cemento armato colle forme e spessore necessari per la loro stabilità.

Saranno sempre muniti di canna di ventilazione fino sopra il tetto, salvo la maggiore altezza cui questa dovesse portata per non recare danno o molestia ai vicini.

Non sarà in alcun caso permesso l'uso di bottini o fosse mobili.

Le bocche dei pozzi neri dovranno avere una chiusura con lastra di pietra o di ghisa ed essere fatte in modo da impedire qualsiasi esalazione e permettere una facile e completa vuotatura.

I pozzi neri dovranno avere capacità proporzionata al numero degli abitanti della casa cui servono, in modo da ri

chiedere vuotatura ogni 3 mesi circa.

I pozzi neri già esistenti, situati in località ove non sia possibile o non possa essere permesso di valersi dei canali della fognatura pubblica, entro tre anni dalla promulgazione del presente regolamento dovranno essere conformati alle prescrizioni di questo articolo. In difetto si procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 131

VUOTATURA DEI POZZI NERI

Spetta al proprietario dello stabile curare la vuotatura dei pozzi neri almeno una volta all'anno e in ogni epoca prima che siano completamente ripieni.

Sarà di regola obbligatorio lo spurgo con vuoto atmosferico colle cautele ritenute dall'Amministrazione Comunale atto ad evitare molestie esalazioni.

Lo spurgo con nastelli e verricelli non potrà praticarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto salvo speciale ordine o permesso per motivi eccezionali.

Gli espurghi, il trasporto delle materie dei pozzi neri e del letame saranno praticati nei mesi dal marzo all'ottobre compreso, dalla mezzanotte alle cinque. Nel novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalla mezzanotte alle sette. Sarà compreso in questo orario il trasporto fino alla porta più vicina della città.

L'apertura del pozzo nero non si dovrà, fare prima dell'arrivo delle botti, ed appena fatto discendere il tubo di aspirazione, la bocca sarà chiusa convenientemente; e le operazioni dovranno succedersi immediatamente l'una dopo l'altra fino al vuotamento del pozzo, senza recare ingombro al suolo pubblico, salvo cause di forza maggiore.

Appena terminata la vuotatura si dovrà sgombrare e lavare e pulire immediatamente quella parte di suolo pubblico ove fosse avvenuto lo spargimento di materie in modo che non resti nessuna traccia dello spargimento avvenuto.

Le sopradette norme dovranno pure seguirsi per la vuotatura dei pozzetti, degli acquai e dei pubblici e privati orinatoi.

(Art. 132)

TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DELLE MATERIE DEI POZZI NERI

Le materie estratte dai pozzi neri saranno trasportate fuori di città, dovranno possibilmente essere utilizzate subito in luoghi distanti non meno di 100 metri da aggregati di abitazioni e a non meno di 1500 metri dall'attuale cinta daziaria, con una ammenda da L.30 a L.500 ai contravventori.

Art. 133

CONCIMAZIONE DELLE ORTAGLIE

E' vietato di adoperare materie fecali per la concimazione di qualsiasi ortaglia. I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a lire trenta.

Art. 134

ACQUAI E SIMILI

I tubi di scarico degli acquai, nelle tinozze per bagno ed ogni altro smaltitoio di acqua domestica dovranno essere muniti di chiusura atta ad evitare qualsiasi esalazione.

Uguale cautela dovrà sempre adottarsi per qualsiasi bocca d'immissione che dalla proprietà privata comunica con canali immondi, siano essi pubblici o privati.

I sopradetti tubi di scarico ed ogni altro smaltitoio di acqua domestica nei pozzi e canali neri dovranno essere impermeabili e ben connessi nei giunti in modo da impedire qualsiasi filtrazione ed esalazione ed avere tubi distinti da quelli delle latrine.

Art. 135

MODO DI COSTRUZIONE DEI CONDOTTI

I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni quanto esterni alla proprietà, dovranno essere fatti con tubi impermeabili di grès, verniciati inter-

namente, o di altro materiale approvato dall'ufficio dei lavori pubblici.

Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatti colla maggior cura, in modo che le connessioni riescano a perfetta tenuta d'acqua e di gas, e non presentino scabrosità o sporgenze all'interno.

I tubi delle latrine, degli acquai o di qualunque scarico, quando siano interni ai muri, dovranno essere collocati entro canne pure intonacate e distaccate dalle pareti di esse.

Nei casi in cui si riconosca impossibile per circostanze eccezionali, giudicate ammissibili esclusivamente dall'ufficio dei lavori pubblici, lo stabilire un condotto diretto per lo smaltimento delle sostanze luride nella fogna stradale, potrà essere accordata la costruzione di un piccolo pozzetto raccoglitore, impermeabile, affatto isolato, e che sarà raccordato colla fogna pubblica mediante uno sfioratore, se la differenza di livello non lo permette.

Nella località dove esiste regolare fognatura, i tubi di discesa dell'acqua pluviale e di rifiuto di qualunque natura non avranno diametro inferiore a centimetri otto.

Nei luoghi ove occorrono sensibili cambiamenti di direzione o di pendenze, saranno costruiti pozzetti d'ispezione con sovrastanti chiusini, a chiusura ermetica quando si tratti di acque luride.

La pendenza dei condotti d'immissione privati nelle fogne pubbliche non dovrà essere minore di 1% per le acque teoriche e di 3% per le acque e materie luride.

Art. 136

POZZI NERI NELLE CASE DEL SUBURBIO

Tutte le case del suburbio dovranno essere provviste di pozzi neri, sia per le latrine, sia per gli acquai.

Art. 137

IMMISSIONE DELLE ACQUE IMMONDE NELLE FOGNE SCOPERTE DEL SU-

BURBIO -

L'immissione delle acque immonde delle latrine delle case, dei laboratori, magazzini, stabilimenti pubblici, nelle fogne scoperte del suburbio e nei colatori pubblici non sarà permessa se non alle seguenti condizioni:

a) sia ogni latrina munita di una media quantità di 10 litri d'acqua per ogni persona a cui debba servire nella giornata.

b) sia ogni latrina provveduta di apparecchi a chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata dell'acqua stessa.

c) sia ogni tubo di caduta munito di canale di comunicazione diretta con le dette fogne o coi collettori, canale che deve essere costruito secondo le norme dell'art.135.

Art. 138

IMMISSIONE DELLE ACQUE DOMESTICHE DI LAVAGGIO NELLE FOGNE
SCOPERTE DEL SUBURBIO

Sarà pure permessa l'immissione delle acque domestiche di lavaggio nelle fogne scoperte del suburbio e nei colatori pubblici a mezzo di condotti, purchè questi siano coperti ed impermeabili nei tratti del loro percorso che distano meno di m.25 da qualsiasi fabbricato.

CAPITOLO XXI.

CASE DI ABITAZIONE AL FORESE

Art. 139

DEFINIZIONE DI FORESE, DI AGGREGATO DI ABITAZIONI

Sono soggette alle prescrizioni del presente capitolo tutte le case del territorio del comune che non sono comprese nella zona del piano regolatore e, fino all'approvazione di questo, le case che distano alla cinta daziaria attuale più di un chilometro e mezzo.

Per aggregato di abitazioni s'intende, agli effetti del presente regolamento, un gruppo di case che ricoveri più di 50 abitanti.

Art. 140

OBBLIGO DI DOMANDA PER COSTRUIRE

Chiunque intenda costruire una casa o ricostruire le attuali nel contado deve ottenerne prima l'approvazione del Sindaco, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, presentando all'uopo domanda con pianta schematica della casa da cui risultino:

- a) le dimensioni dei singoli ambienti, e la loro destinazione;
- b) l'ampiezza delle finestre;
- c) il modo di derivazione dell'acqua per uso potabile;
- d) l'ubicazione delle latrine ed il luogo di deposito dei rifiuti domestici;
- e) l'indicazione precisa del confine della proprietà e della distanza da fabbricati esistenti a distanza inferiore a metri 10;
- f) l'ubicazione di stalle, porcili annessi e l'indicazione di distanza approssimativa da aggregati di abitazione.

Alla pianta della casa devono andare unite le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

Art. 141

TERRENO PER LE COSTRUZIONI

Il terreno sul quale si vorrà costruire una casa colonica dovrà essere asciutto e salubre. In caso contrario non sarà concessa l'autorizzazione se non in seguito a lavori di risanamento, consistenti in opere di drenaggio.

I cortili, le aie, gli orti o giardini annessi alla ca

sa rurale dovranno essere provveduti di sufficiente scolo per evitare imbandamenti.

Art. 142

DISTANZA DEI FABBRICATI DALLE STRADE COMUNALI, VICINALI E PRIVATE

Quando una proprietà confini con una via comunale, vicinale o privata il proprietario potrà costruire a distanza non minore di metri 6 dalla linea mediana di tale via.

Art. 143

SPESSORE DI MURI DI AMBITO E MARCIAPIEDE

I muri d'ambito, se costruiti, in mattoni comuni, dovranno avere almeno uno spessore di 25 centimetri.

Ogni casa ad uso di abitazione rurale dovrà essere con tornata da uno spazio di suolo di 80 centimetri difeso con acciottolato.

Art. 144

NUMERO DELLE STANZE

I proprietari dei fondi dovranno curare che le case adibite ad abitazione dei lavoratori dei fondi stessi, contengano un numero di stanze da letto sufficiente al ricovero di tutti i lavoratori e loro famiglie calcolando per ogni persona adulta una cubatura d'aria di almeno mc.20 e per ogni ragazzo inferiore ai 15 anni di mc. 10.

Art. 145

LIVELLO DEL PIANTERRENO

Gli ambienti ad uso di abitazione a piano terreno dovranno avere sempre un livello superiore ai centimetri 15 da quello del terreno circostante ed il pavimento posto sopra uno strato di centimetri 20 di ghiaia. Detto pavimento dovrà essere ben connesso e di facile pulitura.

Art. 146

ALTEZZA DEGLI AMBIENTI E FINESTRE

Le camere d'abitazione avranno un'altezza minima di m. 3 misurata all'impostatura del soffitto, ed un volume d'aria non inferiore a mc. 30.

Le finestre non dovranno avere una superficie minore del decimo di quella del pavimento.

Art. 147

CAMERE D'ABITAZIONE A TETTO

Le camere d'abitazione poste sotto il tetto dovranno avere un controsoffitto, un'altezza minima di m. 2,50 se coperte a tetto piano, capacità di almeno mc. 25 e le finestre con superficie di almeno 1/15 di quelle del pavimento. Per le camere a tetto inclinato il punto più basso non dovrà mai essere inferiore a m. 1,80.

Art. 148

TELAIO A VETRI ED IMPOSTE, ALLEVAMENTO DEI BACCHI DA SETA

Tutte le camere destinate ad abitazione dovranno avere almeno una finestra, che prenda luce direttamente dall'esterno. Le finestre saranno provviste di telaio a vetri e di imposte ben connesse.

Nelle camere da letto è vietato l'allevamento dei bachi da seta.

Art. 149

CANNA PER IL FUMO

Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna per il fumo, protratta sopra il tetto e terminata con funaiolo.

Art. 150

POZZI D'ACQUA

Ogni casa per abitazione deve essere provvista di acqua potabile in quantità sufficiente, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, al numero delle persone che l'abitano.

Art. 151

MODO DI COSTRUZIONE DEI POZZI

I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere scavati, per quanto è possibile, lontano da qualunque causa di inquinazione per parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea. In ogni caso dovranno distare di almeno 10 metri da pozzi neri, da condotti d'acque luride coperti o scoperti o da depositi di letame o di altre immondizie.

Art. 152

OBBLIGO DI PROVVISATA D'ACQUA SALUBRE

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, con pareti rese impermeabili per impedire infiltrazioni d'acque inquinate superficiali o profonde del suolo circostante. La loro apertura dovrà essere contornata di uno spazio di suolo impermeabile con pendenza all'esterno.

Art. 153

ATINGIMENTO DELL'ACQUA

L'attingimento dell'acqua deve sempre farsi mediante tromba idraulica eccetto che si tratti di pozzo usato da una sola famiglia, nel quale caso l'attingimento potrà farsi mediante secchio; ma questo dovrà essere fisso alla catena. Quando l'attingimento dell'acqua si fa con tromba idraulica i pozzi dovranno essere chiusi alla loro bocca con solida volta in muratura o con lastra di pietra di sufficiente spessore.

Art. 154

LATRINE E POZZI NERI

Ogni fabbricato dovrà essere provveduto di latrina costrutta in modo che prenda aria e luce direttamente dall'esterno con finestra di superficie non minore di cm. 50 per lato e non sia in comunicazione diretta con camere da letto

e colla cucina.

L'ampiezza della latrina sarà di almeno n. 1,20x0,90.

Il pavimento delle latrine sarà impermeabile. Le condutture di scarico saranno di materiali impermeabili.

Le materie fecali non potranno essere immesse che nei pozzi neri, costrutti all'aperto, ma in un sottosuolo coperto da fabbricato e distanti non meno di dieci metri dai pozzi.

La muratura, dello spessore di 30 cm. almeno, sarà rivestita internamente da uno strato di cemento in modo da rendere il pozzo nero impermeabile.

Saranno pure consigliate le latrine a torba o a terra secca e agli impianti di depurazione biologica secondo il processo Mouras.

Art. 155

SCOLI DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Tutte le case coloniche dovranno essere provviste di acquai la cui tubazione metterà capo in apposito serbatoio costruito colle norme dei pozzi neri. Sarà permesso l'allontanamento delle acque luride degli acquai fino all'aperto nei campi, condottate regolarmente fino al punto di sbocco. Nei gruppi di case però sarà obbligatorio il serbatoio a meno che, a spese dei proprietari, non venga costruito canale impermeabile pel trasporto di dette acque ad oltre 25 metri dalle abitazioni agglomerate.

Art. 156

STALLE, OVILI, PORCILI, ECC.

Le stalle per bovini, gli ovini, i porcili ed i pollai, quando facciano colla casa un sol corpo, non dovranno essere in comunicazione con essa.

Nelle case di nuova costruzione non sarà permesso usufruire degli ambienti posti sopra stalle o porcili ad uso di abitazione.

Art. 157

PARTICOLARI DELLE STALLE

Le stalle per i bovini e le scuderie per equini dovranno essere ampie e con altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 2,80. I porcili e gli ovili dovranno avere altezza non minore di metri 2 ed avere oltre la porta d'ingresso altre aperture in numero sufficiente, ed in diretta corrispondenza coll'esterno per modo da assicurare una efficace ventilazione e conveniente illuminazione.

Le stalle e le scuderie dovranno avere il pavimento costrutto con laterizi o con pietre ben connesse o di asfalto o cemento ed avere gli scoli necessari.

Le orine dovranno essere raccolte in appositi pozzetti o dirette al letamaio mediante condotti coperti a fondo con cavo ed impermeabile.

I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanze indicate per i pozzi neri all'art. 130. Ogni stalla, scuderia, porcile ed ~~stall~~ ovile dovrà es-
sere provvisto.

Le stalle dovranno avere le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie fatte in modo da potere essere facilmente pulite e, in caso di bisogno completamente disinfettate.

I porcili annessi ai caseifici e stabilimenti in gene-
re nei quali si pratici l'allevamento dei maiali per l'utilizzazione dei caseami delle industrie, dovranno essere lavati abbondantemente con acqua, alla quale nei mesi estivi saranno aggiunte sostanze deodoranti.

Art. 158

LAVORI PER L'IGIENE NELLE STALLE

Per evitare danno a coloro che accudiscono alle stalle, per l'igiene della raccolta del latte o per evitare molestia al vicinato potranno venire ordinati dall'Autorità sanitaria comunale i lavori necessari per rendere salubri le stalle esistenti. I lavori verranno eseguiti d'ufficio, a spese

(45)

dei proprietari, qualora questi non li abbiano eseguiti nei termini fissati.

Art. 159

LETAMAI

Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse.

I mucchi dovranno possibilmente posare su piattaforme od aie impermeabili costruite in modo che i liquidi provenienti dal letame stesso non s'infiltrano nel terreno circostante.

Questo modo di tenere il letame è permesso solo nelle case isolate nella campagna^o distanti dalle abitazioni agglomerate non meno di 150 metri.

Le fosse per il letame dovranno essere costruite a norma dell'art. 208 senza obbligo di copertura e sfiatatoio.

I mucchi di letame e le fosse, dovranno distare non meno di m. 10 da qualunque abitazione isolata, dai pozzi, acquedotti, serbatoi d'acqua potabile e dalle strade.

Negli aggregati di abitazione il letame ed i rifiuti domestici dovranno essere tenuti in fosse coperte.

Art. 160

OBBLIGO AI PROPRIETARI DI PROVVEDERE FOSSE O LUOGO PER I
RIFIUTI ANIMALI E DOMESTICI

Presso ciascuna casa di campagna dovrà il proprietario costruire una fossa o assegnare un tratto di terreno sufficientemente esteso per depositarvi il letame e le immondizie domestiche, secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 161

VUOTATURA DEI POZZI NERI

La vuotatura dei pozzi neri nella zona di 80 metri da abitazioni agglomerate deve eseguirsi dalle ore 24 alle 5 del mattino dal marzo all'ottobre compreso, dalle 22 alle 7 negli altri mesi.

./.

(46)

Art. 162

PARETI E SOLAI IMPERMEABILI

Le pareti divisorie ed i soffitti dei locali nei quali si compiono operazioni agricole dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni come le tinaie, i locali per la confezione dei formaggi, quando questi locali formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 163

AMBIENTI SOTTERRANEI

Non sarà permesso l'uso a scopo d'abitazione degli ambienti in tutto od in parte sotterranei.

Art. 164

PERMESSO DI ABITARE

Nessun edificio di nuova costruzione destinato ad abitazione oppure modificato o riparato con nuove murature potrà essere integralmente e parzialmente abitato se non sia stato dichiarato in tutto od in parte abitabile dall'Autorità sanitaria comunale.

Art. 165

TERMINE MINIMO PER L'ABITABILITÀ

L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in ogni caso se non almeno tre mesi dopo l'ultimazione dei muri, volti, intonachi e pavimenti.

Ultimate dette parti se ne dovrà dare avviso all'Ufficio sanitario municipale.

Art. 166

PULIZIA DEI CORTILI ECC.

I cortili, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di nettezza.

(47)

Art. 167

CASE DI VILLEGGIATURA, ALBERGHI, SCUOLE ECC.

Per le case di villeggiatura, alberghi, case d'alloggio, istituti d'educazione, scuole, ecc. al forese oltrochè le disposizioni degli articoli precedenti valgono quelle portate dai capitoli XV, XVI e XVII, in quanto siano applicabili.

Art. 168

CASE ESISTENTI

Per le case esistenti dovranno i proprietari uniformar si alle disposizioni degli articoli 143 comma 2°, 144, 145, 146 comma 2°, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160 e 163, nel termine di un anno dall'andata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono portate anche dal regolamento locale d'igiene in vigore prima del presente, disposizioni cui si dovrà subito ottemperare.

Art. 169

OBBLIGO DI PROVVEDERE RICOVERI NOTTURNI

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non aventi abitazione stabile nel comune, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni.

Art. 170

SCELTA DEI RICOVERI

Saranno destinati all'uso di cui al precedente articolo di preferenza i magazzini o anche baracche provvisorie le cui pareti e coperture siano di materiale e fattura tale da difendere l'ambiente interno dalle piogge e dagli eccessi della temperatura esterna, ed il cui suolo sia previamente spianato ad un livello più elevato del terreno circostante, e difeso dalle invasioni delle acque superficiali, mediante apposito fosso perimetrale esterno.

./.

Art. 171

REQUISITI DEI RICOVERI

I ricoveri notturni dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) i locali ad uso di ricovero per le persone saranno divisi da quelli che ricoverano il bestiame;
- b) il materiale (paglia e simili) eventualmente destinato per lettiera sarà rinnovato almeno ogni otto giorni;
- c) il dormitorio degli uomini sarà sempre separato da quello delle donne;
- d) i dormitori avranno una cubatura minima di venti mc. per persona e saranno provvisti di sufficiente ventilazione naturale;
- e) la provvista di acqua da bere sarà comoda e fuori dei ricoveri saranno poste latrine in numero proporzionato agli operai (1 ogni 40) distinte per gli uomini e per le donne.

Art. 172

ESECUZIONE DEI LAVORI

Le case rurali che siano riconosciute pericolose dal punto di vista igienico dovranno essere dai proprietari, nei termini fissati, riparate od ampliate a seconda di quanto verrà prescritto.

Nel caso di inadempimento sarà osservata la procedura di cui all'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907.

Nello stesso modo si provvederà in confronto di quei proprietari che avendo obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni non vi provvedano in modo adeguato.

CAPITOLO XXII.

ISPEZIONE ALLE CASE ABITATE, STABILIMENTI INDUSTRIALI, FABBRICHE, ALBERGHI, ECC. -

Art. 173

ISPEZIONI ALLE ABITAZIONI

Il Sindaco potrà far eseguire dal personale tecnico sanitario ispezioni alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione, per riconoscere se corrispondano alle prescrizioni della legge sanitaria, dei regolamenti per l'applicazione della stessa e del regolamento presente.

Qualora le case predette fossero giudicate in tutto od in parte insalubri e non si potessero attuarvi miglioramenti, oppure i proprietari si rifiutassero di attuarli nel termine all'uopo loro prefisso, si procederà contro i contravventori in base al presente regolamento e le case stesse saranno dal Sindaco in tutto od in parte dichiarate inabitabili e fatte chiudere a sensi dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1 Agosto 1907.

Art. 174

LIBERO INGRESSO NEI LUOGHI PUBBLICI

Agli effetti della vigilanza dell'abitato l'Ufficiale Sanitario od un impiegato alla sua dipendenza avrà libero e gratuito ingresso in ogni luogo di pubblico trattenimento, nei teatri, serragli, circhi equestri, baracche di funamboli e simili.

Art. 175

CHIUSURA DI STABILIMENTI, ECC.

Per cura dell'Ufficio d'igiene municipale saranno fatte frequenti ispezioni tecnico sanitarie ai convitti, ospedali, asili, scuole pubbliche e private, stabilimenti di beneficenza, teatri, luoghi di pubblico divertimento, stabilimenti industriali, dormitori, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri o pericolosi e simili. Quando i proprietari, conduttori e direttori non ottemperassero alle disposizioni del presente regolamento che rispettivamente li riguardano, entro il termine stabilito nelle rela

tive disposizioni transitorie per i casi, sarà loro prefisso, oltre le pene sancite per i contravventori del presente regolamento, potrà il Sindaco ordinare la immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi medesimi; e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al Sindaco dall'art. 151 della legge comunale e provinciale T. U. 11 maggio 1908.

Art. 176

ISPEZIONE AI FABBRICATI ESISTENTI PRIMA DELL'ATTUAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

Per l'applicazione degli articoli precedenti, entro tre anni dall'attuazione del presente regolamento, il Sindaco farà procedere all'ispezione dei fabbricati esistenti a mezzo del personale dell'ufficio d'igiene e di quello dei lavori pubblici, e valendosi all'uopo anche della commissione edilizia. Tali visite devono essere fatte eseguire d'urgenza quando in una casa d'abitazione si verificano malattie infettive.

Art. 177

CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITA' DEI FABBRICATI PREESISTENTI -

Le case e i fabbricati di qualsiasi specie in città e nel suburbio preesistenti all'attuazione del presente regolamento saranno sottoposti alle disposizioni del regolamento stesso riguardanti gli edifici di nuova costruzione in quanto siano praticamente applicabili.

Non potrà mai derogarsi dalle condizioni portate dagli articoli 64, 65 comma 2°, 80, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 108 comma 2°, 124 e dalle seguenti:

1. - Ogni ambiente d'abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra all'aria libera con superficie illuminante non minore di $1/12$ della superficie del pavimento della stanza.

2. - Ogni ambiente dovrà essere pulito ed almeno imbian-

cato.

3. -Nessun ambiente d'abitazione avrà superficie di pianta inferiore a mq. 8 e cubatura inferiore a mc. 25.

4. -I pavimenti dovranno essere ben connessi.

5. -Le soffitte abitabili avranno un'altezza media minima di metri 2,50 con nessuna parete inferiore a metri 1,80 di altezza. Dovrà esservi sempre un controsoffitto con spazio d'aria interposto dello spessore di almeno cm. 20.

6. -Nessun ambiente d'abitazione dovrà presentare tracce di umidità di qualche entità.

Nessun ambiente che, entro il termine di un anno, non risponda alle prescrizioni del presente articolo potrà venire affittato ed abitato.

CAPITOLO XXIII.

PERMESSO DI ABITABILITA' DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE

Art. 178

LICENZA DI ABITARE

Nessun fabbricato nuovo o sostanzialmente modificato può essere occupato o rioccupato totalmente o parzialmente se non dietro licenza del Sindaco.

Tale autorizzazione sarà accordata, per quanto riguarda l'igiene, in base ad un'ispezione dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato, incaricato di verificare se l'edificio risponda alle prescrizioni dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1 Agosto 1907 e dell'art. 83 del regolamento generale sanitario e a quelle del presente regolamento.

Questa disposizione vale anche per locali destinati da uso di caffè, trattorie, ristoranti, alberghi, negozi, officine e simili.

L'eventuale rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa o parte di essa, di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, sarà a cura del medesimo notificato agli

interessati.

E' in facoltà del Sindaco di ordinare o fare eseguire lo sgombrò delle case che venissero abitate contro il precò dente disposto e di assoggettare a procedimento per violazione delle norme sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare od abiti i locali costruiti o riparati, prima che sia stata riconosciuta l'abitabilità dei medesimi.

Art. 179

VISITA DEL PERSONALE TECNICO ALLE CASE NUOVE, RIPARATE, ECC.

L'ispezione di cui all'articolo precedente sarà eseguita in due periodi distinti e sempre dietro richiesta del proprietario.

La prima visita avrà luogo quando chi costruisce o modifica o ripara con nuove murature una casa o parte di essa, avrà ultimato le parti integrali della fabbrica, (muri, tetti, scala, volte delle cantine, impalcatura, ecc.).

La seconda visita si farà, dietro richiesta, ad opere ultimate, almeno sei mesi dopo per le case di città e del suburbio, tre mesi dopo quelle del forese, per riconoscerne le condizioni di perfetto asciugamento.

Quando si tratti di costruzioni parziali o di speciali fabbriche destinate esclusivamente a stabilimenti industriali, o delle quali è assolutamente escluso l'uso di abitazione o di soggiorno prolungato, il detto termine, a parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà essere abbreviato.

Sul voto favorevole del personale tecnico delegato a questa seconda visita, il Sindaco concederà l'abitabilità.

Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di due mesi sempre dietro domanda del proprietario.

Quando sorga dubbio sul sufficiente prosciugamento dei muri, si procederà al prelevamento di almeno due campioni della malta interposta fra i mattoni e verrà proposta l'abitabilità, se la malta conterrà meno del 3,60% di acqua igro

scopica dal maggio all'ottobre e meno del 2,5% dall'ottobre al maggio.

Art. 180

VISITE SUPPLEMENTARI

Quando occorrono nuove visite, per accertare la buona esecuzione dei lavori atti a rendere la casa rispondente alle norme del presente regolamento, per lavori non ancora compiuti o male eseguiti all'atto della seconda visita, il proprietario dovrà versare all'Amministrazione Comunale l'importo della trasferta e della diaria dovuta al tecnico che si recherà sul luogo per la constatazione.

Art. 181

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nel caso di esecuzione di opere, le quali non corrispondano alle prescrizioni dei regolamenti ed ai progetti approvati, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori con riserva di ulteriori provvedimenti.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute 24,25 Gennaio, 18 Febbraio, 21, 22, 23 Aprile e 11 Luglio del 1910; 13 Settembre e 6 Dicembre del 1912; 15 Maggio 1913.

Il presente Regolamento, debitamente reso esecutorio dal R.º Prefetto il 18 Dicembre 1913 sotto il n° 17000 - Sanità - venne pubblicato nei modi prescritti come consta dall'avviso qui sotto riprodotto.

- - - - -

== MUNICIPIO DI REGGIO NELL'EMILIA ==

---ooOoo---

- REGOLAMENTO D'IGIENE -

Il Regolamento d'igiene, approvato dal Consiglio comunale e debitamente reso esecutorio dal R.° Prefetto, udito il parere favorevole del Consiglio Sanitario Provinciale, è oggi depositato, per la pubblicazione prescritta, nella sala dell'ingresso agli Uffici municipali; ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, a comodo di chiunque voglia esaminarlo.

Si rende pure noto che il predetto Regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e che da quel giorno si intenderà abrogata qualunque disposizione riguardante l'igiene e la sanità pubblica emanata precedentemente in questo comune e non contemplata nel Regolamento stesso.

Reggio Emilia, dal Palazzo di Città, li 6 gennaio 1914.

IL SINDACO
(L. Roversi)